Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — ROMA - Lunedì, 13 agosto 1928 - ANNO VI — Numero 188

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2266.

LEGGE 7 giugno 1928, n. 1780.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:
(*Omissis*).

Esenzioni tributarie.

Art. 1.

E' concessa l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di anni 25 ai privati, società ed enti che intraprendano la costruzione di case di civile abitazione, anche se comprendano negozi, nonchè la sopraelevazione di edifici già costruiti, ed agli enti pubblici che costruiscano alberghi popolari.

Tale esenzione spetterà soltanto alle costruzioni che saranno dichiarate abitabili dalle competenti autorità comunali entro il 31 dicembre 1935.

Art. 2.

L'esenzione di cui al precedente articolo è concessa anche alle ricostruzioni di case dichiarate inabitabili ed agli alloggi, che saranno ricavati mediante ricostruzione e radicale trasformazione di locali terreni già adibiti ad uso di negozi, magazzini ed abitazioni infette e malsane, con l'eventuale annessione anche di locali immediatamente sovrastanti, quando ciò sia reso indispensabile, onde ottenere, per i nuovi locali di abitazione, l'altezza imposta dai regolamenti. L'esenzione stessa è concessa alle ricostruzioni di case effettuate in conseguenza dell'attuazione di piani regolatori, ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548.

La dichiarazione di inabitabilità dovrà essere rilasciata dalla competente autorità.

In tutti i casi previsti in questo articolo la trasformazione dovrà essere denunziata preventivamente alla competente autorità finanziaria.

Art. 3.

L'esenzione di cui all'art. 1 è applicabile, con effetto dal 1° gennaio 1928, anche a quelle costruzioni che siano state iniziate posteriormente al 25 agosto 1925.

Credito edilizio.

Art. 4.

I mutui per le costruzioni e ricostruzioni ammesse alle esenzioni previste nei precedenti articoli 1 e 2 di questo Regio decreto, che saranno concessi dagli enti ed istituti che esercitano il credito fondiario ed edilizio, saranno consentiti, anche in deroga alle disposizioni in vigore, fino alla concorrenza del 75 per cento del valore complessivo delle aree e delle costruzioni, da calcolarsi tenendo conto del maggior valore scaturiente dal maggior reddito determinato dalla esenzione dei fabbricati da imposta e sovrimposta.

I mutui sopra indicati non possono avere un periodo di ammortamento eccedente i 25 anni stabiliti per la esenzione da imposta e sovrimposta.

E' fatta altresì facoltà agli enti ed istituti che esercitano il credito fondiario ed edilizio di estendere i provvedimenti, di cui al presente Regio decreto, alle operazioni di mutuo stipulate nel biennio 1926-27, sia che riguardino costruzioni già compiute, sia che riguardino costruzioni ancora in corso di ultimazione.

Art. 5.

In dipendenza dei mutui concessi, giusta il precedente articolo 4, fino all'importo del 75 per cento del valore complessivo delle aree e delle costruzioni, il mutuante, in caso di mancato versamento di una semestralità, ha diritto di procedere in confronto al debitore ipotecario alla riscossione della somma non pagata, con la procedura mobiliare privilegiata stabilita dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

In caso di ritardato pagamento di due o più semestralità, il mutuante potrà procedere in confronto al debitore ipotecario alla vendita dell'immobile con la stessa procedura privilegiata di cui al comma precedente.

In entrambi i casi è esclusa ogni facoltà di avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette.

Provvedimenti a favore dei Comuni ed enti autonomi di case popolari.

Art. 6.

L'esenzione, di cui all'art. 1 del presente decreto-legge, è estesa ai fabbricati costruiti od acquistati dai Comuni e dagli enti autonomi per le case popolari ed economiche, che non abbiano potuto usufruire dei benefici di esenzione dalle imposte e sovrimposte concessi dalla legge 30 novembre 1919, n. 2318, e successive, sino al R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548, anche se i fabbricati sono già stati sottoposti ad accertamento ai fini dell'imposta.

In ogni caso non è ammessa alcuna azione di rimborso o di restituzione.

Art. 7.

Gli enti autonomi di case popolari ed economiche sono esenti dalla tassa di bollo e scambio per i materiali acquistati direttamente per la costruzione di dette case popolari ed economiche.

Art. 8.

Il termine di 20 anni, concesso dall'art. 4 della legge 10 marzo 1926, n. 386, a favore degli assegnatari di alloggi costruiti dagli istituti per case popolari, per essere assegnati in locazione con patto di futura vendita, è prorogato ad anni 25.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il Governo è autorizzato ad emanare il regolamento per le norme di applicazione e di coordinazione delle disposizioni indicate nel presente decreto, quando tale regolamento risultasse necessario.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2267.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 1802.

Disposizioni relative alle denuncie dei lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro, e ai contributi sindacali obbligatori per gli anni 1928 e 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù delle facoltà a Noi delegate dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto il R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, con cui furono emanate le norme, per l'anno 1927, concernenti le denuncie dei lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro, nonchè l'imposizione e l'applicazione dei contributi obbligatori a norma della summenzionata legge 3 aprile 1926, n. 563;

Ritenuta la necessità di dare, anche per gli anni 1928 e 1929, norme transitorie per la disciplina delle denuncie e per l'imposizione e l'applicazione dei contributi anzidetti;

Sentiti la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali e il Comitato amministrativo per il fondo speciale delle Corporazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DELLE DENUNCIE.

CAPO I.

Denuncie dei datori di lavoro dell'industria, del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

Art. 1.

Entro il termine fissato da ciascuna Confederazione ed in ogni caso non oltre il 31 agosto, i datori di lavoro dell'industria (compresi i padroni di bottega artigiana), dei trasporti terrestri e della navigazione interna, non esclusi i possessori di veicoli da essi personalmente condotti per eseguire trasporti per conto di terzi in quanto siano rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, debbono far pervenire all'Associazione di 1° grado che li rappresenta, a termine della legge 3 aprile 1926, n. 563, la denuncia numerica dei lavoratori rispettivamente dipendenti al 1° gennaio ed al 1° luglio.

I datori di lavoro del commercio debbono far pervenire, entro il termine suindicato, all'Associazione di 1° grado che li rappresenta, analoga denuncia per il personale dipendente al 1° luglio 1928 e, successivamente, entro il 5 dicembre dello stesso anno, il 5 luglio e il 5 dicembre 1929, la denuncia delle modificazioni intervenute.

Il numero dei dirigenti, dei direttori tecnici ed amministrativi e degli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, degli institori e in generale degli impiegati muniti di procura che, a termine delle disposizioni in vigore, debbono essere inquadrati nelle Associazioni di datori di lavoro, deve essere denunciato separatamente da quello dei lavoratori.

Le modalità per le denuncie sono stabilite dal Ministero delle corporazioni su proposta della Confederazione interessata.

La denuncia, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta datrice di lavoro, deve contenere, oltre la denominazione della ditta stessa, anche l'indicazione specifica dell'attività esercitata.

Art. 2.

I datori di lavoro dell'industria (compresi i padroni di bottega artigiana), del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna, che inizino l'esercizio di una nuova attività, di uno stabilimento o di un'azienda, sono tenuti a darne comunicazione entro dieci giorni, mediante avviso raccomandato, all'Associazione di 1° grado che li rappresenta e ad effettuare, entro i trenta giorni successivi, la denuncia dei lavoratori dipendenti.

In caso di cessazione totale o parziale della loro attività, i datori di lavoro sono tenuti a darne comunicazione entro un mese, nel modo indicato nel comma precedente.

Art. 3.

Ciascuna Associazione di 1° grado dipendente dalle Confederazioni dell'industria, del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna, raccoglie le denuncie di cui agli articoli precedenti, raggruppandole per forme di attività. In base agli elementi in suo possesso provvede all'esame di esse, alla rettifica di quelle inesatte o incomplete e alla redazione delle denuncie omesse. Compila quindi gli elenchi dei datori di lavoro da essa legalmente rappresentati, distinti per Comune, secondo l'attività esercitata, con la indicazione del numero dei lavoratori dipendenti e degli altri elementi che siano richiesti in applicazione del comma 4° dell'art. 1, e li trasmette, non oltre il 20 ottobre, alla Commissione di cui all'art. 6.

La compilazione degli elenchi dei padroni di bottega artigiana è fatta dagli organi provinciali della Federazione fascista autonoma delle comunità artigiane, d'intesa con le competenti Associazioni di datori di lavoro di 1° grado dell'industria, e, per i casi che possono interessare la Confederazione nazionale fascista dei commercianti, quella dei trasporti terrestri e della navigazione interna, e quella dei Sindacati fascisti, anche d'intesa con le rispettive rappresentanze locali. Nel termine di cui al primo comma tali elenchi sono rimessi dalle Associazioni di 1° grado dei datori di lavoro dell'industria alla Commissione prevista dall'art. 6.

La classificazione dei datori di lavoro fra le diverse Associazioni di 1° grado è fatta in base ai criteri di massima stabiliti di comune accordo fra le Confederazioni interessate e, per gli artigiani, anche d'intesa con la Federazione fascista autonoma delle comunità artigiane. All'uopo le Associazioni di 1° grado interessate provvedono a prendere fra loro opportuni contatti, in modo da procedere d'intesa alla risoluzione dei singoli casi dubbi in sede di applicazione dei criteri di massima di cui sopra.

In mancanza di accordo, i criteri di massima per la classificazione dei datori di lavoro sono determinati dal Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Per i casi dubbi e per quelli di duplice iscrizione, sui quali le competenti Associazioni di 1° grado non abbiano raggiunto l'accordo, sono compilati elenchi separati, che vengono trasmessi, entro il termine stabilito dal 1° comma dell'art. 3, alla Commissione istituita dall'art. 6 composta in conformità del secondo comma del successivo art. 7.

Tale norma non si applica alle Associazioni di 1° grado, compresa la Federazione fascista autonoma delle comunità artigiane, che dipendono da una medesima Confederazione, per le quali qualunque contestazione relativa alla classificazione dei datori di lavoro da esse rappresentati è rimessa alla decisione della Confederazione stessa, che vi provvede sentite le Associazioni interessate.

Art. 5.

Nelle operazioni di cui all'art. 3 le Associazioni di 1° grado possono valersi, per i controlli del caso, dei dati dell'anagrafe commerciale e degli elementi in possesso dei Consigli provinciali dell'economia od eventualmente forniti da altri pubblici uffici.

Art. 6.

E' istituita in ogni capoluogo di Provincia, presso la Prefettura, una Commissione presieduta dal funzionario preposto ai servizi dipendenti dal Ministero delle corporazioni a termine dell'art. 3 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401, e composta da un rappresentante dei datori di lavoro, rispettivamente, dell'industria, del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna, designati dalle competenti Confederazioni, nonchè dal segretario dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti.

La Commissione provinciale, entro un mese dalla data di ricevimento, approva gli elenchi predisposti dalle singole Associazioni a norma dell'art. 3, e li trasmette subito al

prefetto per la pubblicazione per otto giorni all'albo della Prefettura. Della pubblicazione è data notizia, a cura e spese delle Associazioni interessate, mediante pubblici avvisi e con comunicazione da inserirsi nel Foglio annunzi legali della Provincia. Il prefetto provvede altresì alla pubblicazione, per uguale periodo, di un estratto degli elenchi nei Comuni di residenza dei datori di lavoro iscritti.

Per le Associazioni di 1° grado, aventi circoscrizione estesa a due o più provincie, su richiesta della Confederazione interessata, il Ministero delle corporazioni, udite le altre Confederazioni che vi abbiano interesse, può stabilire che l'approvazione degli elenchi e le altre formalità e determinazioni relative siano demandate alla Commissione della provincia nel cui capoluogo ha sede l'Associazione di 1° grado. In questo caso è aggregato alla Commissione, in qualità di esperto, un rappresentante di ciascuna delle Associazioni interessate delle altre Provincie comprese nella circoscrizione.

Per le operazioni relative all'approvazione degli elenchi degli artigiani è pure aggregato alla Commissione, in qualità di esperto, un rappresentante della Federazione fascista autonoma delle comunità artigiane.

Gli esperti aggregati alla Commissione, a norma dei due commi precedenti, hanno voto consultivo.

Art. 7.

Gli elenchi di cui all'art. 4, comprendenti i casi dubbi e quelli di duplice iscrizione, sui quali le competenti Associazioni di 1° grado non abbiano raggiunto l'accordo, sono esaminati e approvati separatamente dalla Commissione di cui all'art. 6, entro il termine di un mese dalla data di ricevimento. Per la pubblicazione si applicano le disposizioni dello stesso art. 6.

Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente comma la Commissione è composta dal presidente e dai rappresentanti delle Confederazioni interessate.

Art. 8.

Nel termine di giorni cinque dall'ultimo di pubblicazione all'albo della Prefettura, gli elenchi sono restituiti alle competenti Associazioni col visto di approvazione della Commissione e col certificato di avvenuta pubblicazione.

Art. 9.

Contro le risultanze degli elenchi è data facoltà agli interessati ed alle Associazioni di ricorrere, entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo della Prefettura, ad una Commissione centrale interconfederale composta da un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni interessate, nominato dai rispettivi presidenti, e presieduta da un funzionario del Ministero delle corporazioni.

La Commissione ha sede presso il Ministero delle corporazioni.

Il ricorso può concernere sia l'iscrizione nell'elenco dei datori di lavoro o la determinazione del numero dei dipendenti, sia la classificazione fra i datori di lavoro o fra i lavoratori, e sia l'inquadramento nelle diverse Associazioni degli uni o degli altri, salve le decisioni che siano intervenute in applicazione dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

La decisione della Commissione ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 10.

Le Commissioni provinciali provvedono a deferire all'autorità giudiziaria i contravventori all'obbligo della denuncia, per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

CAPO II.

Denuncie dei datori di lavoro delle banche.

Art. 11.

I datori di lavoro delle banche e attività ausiliarie, compresi gli enti finanziari, le ditte e i commissionari di borsa, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle determinazioni di cui all'art. 68, debbono far pervenire in triplice copia alla Confederazione generale bancaria fascista (Sezione sindacale) la denuncia numerica dei lavoratori da essi dipendenti al 1° gennaio, distinti secondo si tratti:

a) di funzionari (dirigenti, institori e in generale personale munito di procura, anche se con firma abbinata);

b) di impiegati di sesso maschile;

c) di impiegati di sesso femminile;

d) di personale subalterno d'ambo i sessi (commessi, fattorini, guardie notturne, operai, personale di fatica e assimilabili).

Gli enti che abbiano filiali o agenzie in più di un Comune devono compilare la denuncia tenendo distinti i lavoratori dipendenti secondo i Comuni nei quali hanno sede le filiali o agenzie, ferma la classificazione suindicata, e raggruppando i Comuni secondo la provincia e la regione rispettiva.

Le ulteriori modalità per le denuncie sono stabilite dal Ministero delle corporazioni, su proposta della Confederazione interessata.

Art. 12.

La denuncia di cui all'art. 11 deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'ente denunciante, del quale devono essere indicate la specifica natura dell'attività esercitata e la sede.

Per le società anonime deve essere indicato altresì il capitale statutario, quello sottoscritto e quello versato alla data cui la denuncia si riferisce; per le società cooperative di qualsiasi specie deve essere invece indicato l'ammontare dei depositi a risparmio esistenti presso di esse al 31 dicembre dell'anno precedente.

La Confederazione generale bancaria fascista trasmette una copia delle denuncie al Ministero delle corporazioni. La Confederazione stessa provvede a deferire all'autorità giudiziaria i contravventori all'obbligo della denuncia, per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

CAPO III.

Denuncie dei datori di lavoro dei trasporti marittimi ed aerei.

Art. 13.

La denuncia prevista dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, è presentata da ciascun datore di lavoro dei trasporti marittimi o dal legale rappresentante, non oltre il 31 agosto 1928 e il 31 marzo 1929, alla Capitaneria di porto del compartimento ove la nave è iscritta.

La denuncia è compilata su appositi moduli in quattro esemplari, distintamente per ciascuna nave e per le diverse categorie di lavoratori, secondo la ripartizione fattane nel

prospetto allegato A del presente decreto, e deve comprendere:

a) il personale di stato maggiore e di bassa forza necessario per equipaggiare le navi considerate in piena efficienza per i servizi ai quali sono destinate, anche se si trovino in disarmo provvisorio;

b) tutto l'altro personale alle dipendenze dell'armatore, compreso quello di stato maggiore eventualmente a disposizione.

Le Capitanerie, non oltre il 15 settembre 1928 e il 15 aprile 1929, verificano le denuncie in base agli elementi di controllo che esse possiedono e ne trasmettono, con le eventuali loro osservazioni, una copia alla Prefettura competente, una alla competente Associazione di 1° grado dei datori di lavoro, ed un'altra all'Associazione dei lavoratori.

Le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno facoltà di prendere visione degli elementi esistenti presso le Capitanerie per gli opportuni controlli.

Art. 14.

Non più tardi del 30 settembre 1928 e del 30 aprile 1929 le Associazioni di 1° grado dei datori di lavoro compilano i prospetti relativi ad ogni datore di lavoro, con l'indicazione del numero dei lavoratori dipendenti di ciascuna categoria secondo la quota di contribuzione stabilita a norma dell'art. 55.

Le Capitanerie curano immediatamente la pubblicazione dei prospetti loro inviati dalle Associazioni, mediante affissione al proprio albo per un periodo di otto giorni. Salve le decisioni che siano intervenute in applicazione dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le parti interessate possono, entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione, presentare reclamo al direttore marittimo del compartimento competente, il quale deve decidere con provvedimento definitivo entro dieci giorni.

Art. 15.

Gli armatori di velieri e motovelieri fino a cinquecento tonnellate di stazza lorda sono esonerati dall'obbligo della denuncia dei lavoratori dipendenti. Essi sono tuttavia tenuti a denunciare, entro il termine di cui all'art. 13, la nave, della quale devono indicare il nome, la stazza lorda ed il tipo, nonchè il compartimento od ufficio marittimo di iscrizione.

Art. 16.

Per le navi di nuova costruzione e per quelle acquistate all'estero, che entrino a far parte della marina mercantile italiana, durante l'anno 1928, dopo l'entrata in vigore del presente decreto o dopo il 1° gennaio 1929, la denuncia è presentata dai datori di lavoro entro 15 giorni dalla entrata in esercizio nella marina mercantile.

Art. 17.

Le Capitanerie provvedono a deferire all'autorità giudiziaria i contravventori all'obbligo della denuncia, per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente comma, le autorità marittime hanno facoltà di sospendere il rilascio dei documenti necessari per la partenza delle navi di quegli armatori che, diffidati dalle stesse autorità, non ottemperino entro un termine perentorio alla presentazione delle denuncie.

Art. 18.

In caso di disarmo definitivo, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Capitaneria del compartimento ove la nave è iscritta e alle Associazioni competenti, indicando il numero dei lavoratori rimasti a bordo. In caso di alienazione della nave il datore di lavoro deve indicarne l'acquirente. In caso di naufragio ne dà immediata notizia alla Capitaneria del compartimento ove la nave è iscritta e alle Associazioni competenti.

Art. 19.

Le norme di cui al presente capo sono estese, in quanto applicabili, anche alle imprese di trasporti aerei, intendendosi sostituiti, alle Capitanerie, il podestà del Comune, nella cui circoscrizione l'impresa ha lo scalo capolinea di armamento, e, al direttore marittimo, il prefetto o il funzionario da lui delegato.

TITOLO II.

DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI.

CAPO I.

Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria.

Art. 20.

Il contributo obbligatorio a carico dei datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana è stabilito nella misura seguente:

a) L. 8.50 mensili per ognuno dei dipendenti direttori tecnici ed amministrativi e degli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, degli institori e in generale degli impiegati muniti di procura;

b) L. 5 mensili per ogni impiegato con retribuzione mensile, o ragguagliata a mese, superiore a L. 800;

c) L. 2.50 mensili per ogni impiegato con retribuzione mensile, o ragguagliata a mese, fino a L. 800;

d) L. 0.333 per ogni 100 lire di retribuzione corrisposta ai dipendenti capi-operai, operai, donne, ragazzi, apprendisti, manovali, avventizi, lavoranti a domicilio o assimilati.

Il contributo dei padroni di bottega artigiana è corrisposto in quote fisse nella misura e secondo le categorie stabilite dal Ministero delle corporazioni, su proposta della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

La quota di contributo a carico dei datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana può essere aumentata, in misura da determinarsi dal Ministero delle corporazioni, per le imprese ed aziende a lavorazione stagionale o saltuaria.

Analogamente per le aziende, nelle quali il rapporto tra il numero dei lavoratori normalmente dipendenti e l'importanza delle aziende desunta dal capitale impiegato, o dalle riserve, o dal reddito, sia inferiore al limite stabilito dal Ministero delle corporazioni, la quota di contributo a carico dei datori di lavoro dell'industria può essere aumentata in misura da determinarsi dal Ministero stesso.

Il supplemento si esige semestralmente.

Le determinazioni di cui ai commi 2°, 3° e 4° non sono soggette a gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, e sono pubblicate, a cura e spese dell'Associazione interessata, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 21.

Il contributo obbligatorio a carico dei direttori tecnici ed amministrativi, degli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, degli institori e in generale degli impiegati muniti di procura, nonchè dei maestri d'arte, rappresentati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, ed il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori dell'industria rappresentati dalla Confederazione nazionale dei Sindacali fascisti, compresi i lavoratori dipendenti dai padroni di bottega artigiana, sono stabiliti nelle seguenti misure:

1° per i direttori tecnici ed amministrativi e per gli altri capi di uffici e di servizi con funzioni analoghe, per gli institori e in generale per gli impiegati muniti di procura, in una quota fissa mensile di L. 8.50;

2° per gli impiegati con retribuzione mensile, o ragguagliata a mese, superiore a L. 800, in una quota fissa mensile di L. 5;

3° per gli impiegati con retribuzione mensile, o ragguagliata a mese, fino a L. 800, in una quota fissa mensile di L. 2.50;

4° per i maestri d'arte, in una quota annuale da determinarsi dal Ministero delle corporazioni su proposta della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

5° per i capi-operai, operai, donne, ragazzi, apprendisti, manovali, avventizi, lavoranti a domicilio e assimilati, in ragione di L. 0.333 per ogni 100 lire di retribuzione;

6° per gli allievi maestri e in generale per i lavoratori dipendenti dai padroni di bottega artigiana, esclusi i maestri d'arte, in una quota annuale da stabilirsi dal Ministero delle corporazioni su proposta della Confederazione interessata.

Il contributo è riscosso mediante ritenuta da operarsi all'atto della corresponsione della retribuzione. Della ritenuta deve farsi annotazione nel libro paga ove esiste.

Le determinazioni di cui ai nn. 4 e 6 non sono soggette a gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, e sono pubblicate, a cura e spese dell'Associazione interessata, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 22.

Salvo il disposto dell'art. 98, 2° comma, i datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, esclusi i padroni di bottega artigiana, versano, entro il giorno 5 dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ciascun anno ed entro il 5 gennaio dell'anno successivo, il contributo a proprio carico per gli stipendi e salari corrisposti nel bimestre precedente e quello a carico dei dipendenti per lo stesso periodo, ritenuto in conformità dell'art. 21.

Il versamento è eseguito per mezzo del servizio dei conti correnti postali, a favore del conto designato, mediante appositi bollettini forniti dalla competente Associazione di 1° grado dei datori di lavoro.

Art. 23.

Entro il giorno 30 del mese di settembre 1928 ed entro il 31 dei mesi di gennaio e luglio 1929 e il 31 gennaio 1930 i datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, esclusi i padroni di bottega artigiana, fanno pervenire alla competente Associazione di 1° grado un prospetto con l'indicazione del numero medio dei dipendenti del semestre precedente, distinti per categorie a norma dell'art. 20, nonchè dell'importo dei contributi versati per ciascuna delle categorie stesse e dell'ammontare delle retribuzioni corrisposte nel semestre ai lavoratori di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo in conformità delle risultanze del libro paga.

In base agli elenchi ultimi approvati, e, per quanto si riferisce all'ammontare dei contributi, anche agli altri elementi in suo possesso, ciascuna Associazione di 1° grado dei datori di lavoro provvede al controllo dei versamenti, avvalendosi anche dell'opera degli ispettori dell'industria e del lavoro. Ciascuna Associazione di 1° grado dei datori di lavoro, d'intesa con le competenti Associazioni dei lavoratori, procede quindi alla formazione delle matricole dei contribuenti che risultino tuttora debitori, distinti per Comune.

L'iscrizione nella matricola è notificata per mezzo di avviso raccomandato, con invito agli interessati di versare, entro il termine di 15 giorni nei modi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il contributo accertato, ovvero di proporre entro lo stesso termine ricorso alla Commissione di cui all'art. 92.

In base alle partite non contestate e non versate le Associazioni di 1° grado dei datori di lavoro provvedono alla compilazione dei ruoli. Sono estese, in quanto applicabili, ai ruoli, ai ricorsi, e al procedimento di riscossione e di versamento, le norme di cui al successivo art. 26.

I contributi sono iscritti a ruolo per il loro importo aumentato dell'aggio esattoriale, delle quote del 2 per cento a favore dell'esattore e dell'1 per cento a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per la compilazione del ruolo nonchè di un'ulteriore quota del 5 per cento.

Il provento della quota del 5 per cento è devoluto all'Opera nazionale Balilla.

Art. 24.

Qualora ragioni particolari lo rendano opportuno, il Ministero delle corporazioni, su concorde parere delle Confederazioni interessate, può autorizzare che, in determinate Provincie, anche il contributo a carico dei lavoratori di cui al n. 5 dell'art. 21 e quello corrispondente a carico dei datori di lavoro sia stabilito in quota fissa mensile da determinarsi dal Ministero stesso su proposta delle Confederazioni suddette. Le determinazioni relative non sono soggette a gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, e sono pubblicate, a cura e spese delle Confederazioni interessate, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

In questo caso le ditte datrici di lavoro devono denunciare, alla scadenza di ogni bimestre, all'Associazione di 1° grado che le rappresenta il numero dei lavoratori dipendenti alla data del giorno 15 di ciascun mese del bimestre.

L'accertamento del contributo a carico dei datori di lavoro e dei dipendenti lavoratori è fatto sulla base del numero dei lavoratori, compresi gli assenti temporaneamente e i lavoranti a domicilio, che si trovino alle dipendenze della ditta alla data suindicata del giorno 15 di ogni mese.

Per l'accertamento dei contributi a carico dei lavoratori le Associazioni dei datori di lavoro procedono d'intesa cogli organi dipendenti dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti. I datori di lavoro eseguono la ritenuta a carico dei lavoratori dipendenti sulla prima retribuzione corrisposta dopo il giorno 15 di ciascun mese in conformità delle risultanze del libro paga.

Tanto il contributo trattenuto a carico dei lavoratori quanto quello a proprio carico è versato dai datori di lavoro in base alle istruzioni delle competenti Associazioni di datori di lavoro, entro il termine di 20 giorni dalla scadenza di ciascun bimestre.

I versamenti sono eseguiti per mezzo di bollettini del servizio dei conti correnti postali, compilati dalle Associazioni stesse e trasmessi direttamente ai datori di lavoro rappre-

sentanti almeno 5 giorni prima della data stabilita per il versamento. Con analogo procedimento i datori di lavoro effettuano il versamento dei contributi dovuti per gli impiegati.

Nei casi di mora si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 25.

La Federazione fascista autonoma delle comunità artigiane in base agli elenchi ultimi approvati e, per quanto si riferisce all'ammontare dei contributi, anche in base agli altri elementi in suo possesso, compila per ogni Comune le matricole nominative dei datori di lavoro da essa rappresentati, con la indicazione della categoria e della quota di contributo a carico di ciascuno, nonchè del numero e delle categorie dei dipendenti, compresi i maestri d'arte, e delle rispettive quote di contributo.

Per quanto riguarda i lavoratori rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, la Federazione delle comunità artigiane procede d'intesa con la Confederazione predetta.

Le matricole sono immediatamente pubblicate per 8 giorni all'albo pretorio del Comune di residenza degli iscritti; della pubblicazione, a cura e spese della Federazione interessata, è data notizia mediante pubblici manifesti.

Chiunque vi abbia interesse può, entro 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione, proporre contro la iscrizione reclamo alla Commissione istituita dall'art. 92.

Art. 26.

In base alle partite non contestate e definite sono compilati, a cura della Federazione fascista autonoma delle comunità artigiane, i ruoli dei padroni di bottega artigiana con la indicazione delle quote di contributo a carico degli iscritti e dei dipendenti lavoratori, compresi i maestri d'arte.

I ruoli sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per otto giorni all'albo pretorio, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto stesso, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Il contributo è pagato in due rate semestrali.

I ruoli sono rimessi, entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore per la riscossione nelle forme, nei termini e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

CAPO II.

Contributi a carico dei dirigenti e dei lavoratori agricoli.

Art. 27.

E' istituita in ogni capoluogo di Provincia una Commissione composta di un rappresentante dei datori di lavoro agricolo e di uno dei lavoratori agricoli da designarsi dalle rispettive Confederazioni e presieduta dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura. La Commissione, che ha sede presso gli uffici della Prefettura, determina non oltre il 25 agosto 1928 e il 25 gennaio 1929 la retribuzione media giornaliera dei dirigenti di aziende agricole, rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, e quella dei lavoratori, rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, distinguendo questi ultimi per categorie, per età e per sesso.

Le determinazioni della Commissione sono sottoposte alla approvazione del Ministero delle corporazioni. Esse non sono soggette a gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, e sono pubblicate, a cura e spese delle Associazioni interessate, nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 28.

L'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti e la Federazione provinciale dei sindacati fascisti agricoltori compilano, rispettivamente, per ogni Comune, non oltre il 25 settembre 1928 e il 25 febbraio 1929, le matricole nominative dei lavoratori agricoli, distinti per categorie, per età e per sesso, e le matricole parimenti nominative dei dirigenti di aziende agricole di cui al precedente articolo, con la indicazione della retribuzione media giornaliera stabilita a norma dello stesso articolo e della quota annuale di contributo obbligatorio dovuta da ciascuno degli iscritti in misura pari alla detta retribuzione media.

La matricola è immediatamente pubblicata per otto giorni all'albo pretorio del Comune e chiunque vi abbia interesse può, entro 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione, proporre reclamo contro la iscrizione alla Commissione di cui all'articolo 92.

Art. 29.

In base alle partite non contestate e definite sono compilati, a cura dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti e della Federazione provinciale dei sindacati fascisti agricoltori, rispettivamente, i ruoli dei lavoratori agricoli e quelli dei dirigenti, con la indicazione della quota annuale di contributo dovuta da ciascuno degli iscritti.

Il contributo è pagato in due rate semestrali.

I ruoli sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per otto giorni all'albo pretorio, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Essi sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti o, secondo la rispettiva competenza, alla Federazione provinciale dei sindacati fascisti agricoltori.

L'Ufficio provinciale provvede alla riscossione per mezzo di propri incaricati, la cui designazione deve essere sottoposta all'approvazione del prefetto. Gli incaricati debbono essere muniti, a cura dell'Ufficio stesso, di apposito bollettario fornito dalla Confederazione e riscuotono la quota semestrale di contributi, rilasciandone ricevuta. Essi versano entro tre giorni l'importo delle riscossioni per mezzo del servizio dei conti correnti postali. Qualora l'incarico sia affidato agli esattori delle imposte dirette, la riscossione e il versamento dei contributi sono effettuati in coincidenza con la riscossione e il versamento della prossima rata di imposta del semestre e della corrispondente rata del semestre successivo.

La Federazione provinciale dei sindacati fascisti agricoltori invita, mediante avviso raccomandato, i dirigenti di aziende agricole iscritti nei ruoli a versare entro otto giorni il proprio contributo nel conto corrente postale designato.

Art. 30.

In base alle decisioni pronunciate dalla Commissione di cui all'art. 92 sui ricorsi ad essa prodotti, sono compilati, a cura dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti o, secondo la rispettiva competenza, della Federazione provinciale dei sindacati fascisti agricol-

tori, i ruoli suppletivi dei contribuenti in conformità delle norme del precedente articolo.

Tali norme si applicano anche per la procedura successiva e per la riscossione dei contributi iscritti nei ruoli stessi.

Art. 31.

A cura dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti o della Federazione provinciale dei sindacati fascisti degli agricoltori, è compilato, distintamente per ogni Comune, il ruolo dei morosi, rispettivamente, lavoratori e dirigenti, ruolo che viene reso esecutivo dal prefetto ed è pubblicato per otto giorni all'albo pretorio del Comune di residenza degli iscritti, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto stesso, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione, solo per errore materiale.

I contributi sono iscritti a ruolo per il loro importo aumentato dell'aggio esattoriale, delle quote del 2 per cento a favore dell'esattore e dell'1 per cento a titolo di rimborso delle spese sostenute per la compilazione del ruolo.

La riscossione è fatta per mezzo degli esattori delle imposte, nelle forme, nei termini e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, senza l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo delle riscossioni per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

CAPO III.

Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori del commercio.

Sezione 1ª. — Contributi a carico dei datori di lavoro del commercio.

Art. 32.

La Confederazione nazionale fascista dei commercianti è autorizzata ad imporre ai datori di lavoro da essa rappresentati il contributo di cui all'articolo 5, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per un ammontare globale di L. 42,800,000 per tutto il territorio del Regno.

Art. 33.

Con le modalità stabilite dalle disposizioni seguenti, è devoluto a favore della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, a titolo di contributo, l'ammontare degli interessi annuali dei depositi cauzionali versati a termine del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e del decreto del Ministro per le finanze del 31 dicembre dello stesso anno.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a provvedere al versamento alla detta Confederazione delle somme totali, corrispondenti agli interessi stessi. Il versamento è eseguito per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 34.

I datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, che non siano tenuti al versamento del deposito cauzionale di cui al citato R. decreto-legge 16 dicembre 1926, corrispondono il contributo obbligatorio mediante applicazione delle seguenti aliquote all'imponibile accertato ai fini dell'imposta a favore dei Consigli provinciali dell'economia, a norma dell'art. 18, lettera c), della legge 18 aprile 1926, n. 731:

L. 25 per i redditi annui fino a L. 5000;

L. 0.75 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di reddito annuo di oltre 5000 lire fino a L. 10,000;

L. 1 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di reddito annuo di oltre 10,000 lire fino a L. 20,000;

L. 250 per i redditi annui di oltre L. 20,000.

Art. 35.

Per l'applicazione del contributo di cui al precedente articolo le Associazioni di 1° grado, d'accordo con i Consigli provinciali dell'economia, a ciò autorizzati, provvedono alla iscrizione dei contributi per ciascuno dei datori di lavoro in apposita colonna dei ruoli dei tributi a favore dei Consigli stessi od in ruoli speciali.

L'esecutorietà data ai ruoli dei Consigli provinciali della economia, a norma delle disposizioni vigenti, si considera efficace anche per la riscossione dei contributi sindacali in essi iscritti.

I ruoli speciali sono resi esecutivi dal prefetto.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso ricorso al prefetto, soltanto per errore materiale, entro un mese dalla pubblicazione effettuata in conformità dell'art. 21 della legge 18 aprile 1926, n. 731.

La riscossione è fatta per mezzo degli esattori delle imposte, nelle forme, nei termini e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 36.

Qualora l'ammontare complessivo degli interessi delle cauzioni e dei contributi, rispettivamente, indicati negli articoli 33 e 34, sia superiore alla somma globale attribuita dall'art. 32 alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, questa provvede ai conseguenti rimborsi a favore degli interessati, per quote percentuali sulla base della proporzione fra la somma globale suindicata e la somma totale effettivamente esatta.

Il Ministero delle corporazioni dispone, su richiesta della Confederazione interessata, i rimborsi in favore di coloro per i quali non sia stata attribuita alle Associazioni dei datori di lavoro del commercio la rappresentanza legale.

Nel caso che l'ammontare complessivo degli interessi delle cauzioni e dei contributi suaccennati risulti inferiore alla somma indicata all'art. 32, la Confederazione è autorizzata ad applicare un coefficiente di maggiorazione da riscuotersi nella misura e con le norme che saranno approvate dal Ministero delle corporazioni, fermo restando il limite massimo di riscossione dei contributi obbligatori stabilito dal citato art. 32.

Art. 37.

Qualora i depositi cauzionali di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, siano effettuati in numerario, i titolari dei depositi sono tenuti a versare la differenza fra il tasso d'interesse corrisposto dalla Cassa depositi e prestiti e quello dei titoli del Prestito nazionale del Littorio.

I titolari dei depositi cauzionali sono inoltre tenuti ad integrare i versamenti che l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti non avesse per qualsiasi motivo eseguito sugli interessi dei depositi, ad eccezione della tassa di deposito.

La Confederazione nazionale fascista dei commercianti ha facoltà di procedere, entro due anni dalla data di deposito,

alla riscossione delle quote di cui ai precedenti commi, nei modi indicati nell'art. 42.

Art. 38.

La somma complessiva devoluta alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti al netto dalle quote spettanti ad essa e alle dipendenti Federazioni nazionali, in conformità del bilancio preventivo approvato dal Ministero delle corporazioni, nonchè allo Stato e ad altri enti a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563, e delle relative norme di attuazione, è ripartita tra le Federazioni provinciali dei commercianti in proporzione del provento degli interessi sui depositi cauzionali e del gettito dei contributi di cui all'art. 34 per ciascuna Provincia.

Sezione 2ª. — Contributi a carico dei dirigenti e dei lavoratori del commercio.

Art. 39.

La misura del contributo obbligatorio a carico dei dirigenti tecnici ed amministrativi, degli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, degli institori e in generale degli impiegati muniti di procura, rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, nonchè dei lavoratori del commercio rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, è stabilita dalle Confederazioni interessate, in relazione alle retribuzioni medie di ciascuna categoria.

Le determinazioni relative sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni. Esse non sono soggette ad alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, e sono pubblicate, a cura e spese delle Confederazioni interessate, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il contributo è ritenuto dal datore di lavoro all'atto del pagamento della retribuzione in ragione del periodo per cui questa è dovuta.

Art. 40.

In base alle denuncie dei datori di lavoro, ai dati dell'anagrafe commerciale e agli altri elementi in possesso dei Consigli provinciali dell'economia, degli uffici comunali e delle Associazioni sindacali interessate, nonchè degli Istituti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ed eventualmente di altri pubblici uffici, la Commissione provinciale di cui all'art. 6, composta del presidente e dei rappresentanti delle Confederazioni interessate o di loro delegati, compila per ogni Comune le matricole nominative dei datori di lavoro del commercio, con l'indicazione numerica dei lavoratori dipendenti, delle relative categorie di contributo e delle rispettive quote semestrali maturate.

Le deliberazioni della Commissione sono valide con l'intervento di due terzi dei suoi componenti compreso il presidente.

La matricola è immediatamente pubblicata per otto giorni all'albo pretorio del Comune di residenza degli iscritti; della pubblicazione, a cura e spese dell'Associazione interessata, è data notizia mediante pubblici manifesti.

Chiunque vi abbia interesse può, entro 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione, proporre contro l'iscrizione reclamo alla Commissione istituita dall'art. 92.

Art. 41.

Sulla base delle partite non contestate e definite sono compilati, a cura della Commissione di cui all'articolo precedente, i ruoli dei datori di lavoro, con la indicazione delle quote semestrali di contributo a carico dei lavoratori dipendenti.

I ruoli sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per otto giorni all'albo pretorio, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Essi sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore per la riscossione in coincidenza con la prossima rata di imposta, nelle forme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 42.

Le disposizioni precedenti si applicano alla riscossione dei contributi a carico dei direttori tecnici ed amministrativi e degli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, agli institori e in generale agli impiegati muniti di procura, rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, intendendosi sostituite le Federazioni provinciali fasciste dei commercianti alle Commissioni di cui al primo comma dell'art. 40.

CAPO IV.

Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori delle imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna.

Sezione 1ª. — Contributi a carico dei datori di lavoro delle imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna.

Art. 43.

La Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna ha facoltà di imporre ai datori di lavoro, da essa rappresentati agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, un contingente di contributi obbligatori non superiore a L. 6,400,000 complessivamente.

A tale fine si applicano le seguenti disposizioni.

I datori di lavoro esercenti ferrovie, tramvie o linee di navigazione interna intercomunali, assoggettati alla tassa erariale sui trasporti a termine dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40, corrispondono un contributo pari al quattro per cento della tassa erariale suddetta.

I datori di lavoro esercenti linee tramviarie o di navigazione interna contemplate nell'art. 1 del menzionato R. decreto 29 gennaio 1922, quelli esercenti linee ferroviarie o tramviarie comunque non soggette alla tassa erariale sui trasporti di cui al comma precedente, e quelli esercenti linee automobilistiche urbane corrispondono un contributo pari al 0.25 per cento dei prodotti lordi realizzati con l'esercizio dei trasporti.

Gli esercenti trasporti pubblici o trasporti per conto di terzi con veicoli a motore, compresi i natanti, e coloro che fanno noleggio di detti veicoli corrispondono, per ogni veicolo o natante automobile, un contributo di L. 30.

Gli esercenti trasporti pubblici o trasporti per conto di terzi con veicoli non compresi nel precedente comma, inclusi i natanti a remi od a vela, e coloro che fanno noleggio dei veicoli stessi corrispondono, per ogni veicolo o natante, un contributo di L. 10.

I datori di lavoro non compresi nelle precedenti categorie corrispondono un contributo pari al 2.50 per cento dell'imponibile accertato ai fini della imposta a favore dei Consigli

provinciali dell'economia a termine dell'art. 18, lettera *c*), della legge 18 aprile 1926, n. 731.

L'eventuale differenza fra la somma di L. 6,400,000, di cui al 1° comma, ed il gettito dei contributi di cui ai commi successivi, è ripartita a carico dei datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna in proporzione dell'imponibile accertato ai fini dell'imposta a favore dei Consigli provinciali dell'economia, a termine del menzionato art. 18, lettera *c*), della legge 18 aprile 1926, n. 731.

Art. 44.

Per la riscossione del contributo di cui ai commi 3° e 4° dell'articolo precedente si applicano le seguenti norme.

I datori di lavoro soggetti alla tassa erariale sui trasporti in conformità dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40, sono tenuti a versare nei termini indicati dall'articolo stesso il quattro per cento della tassa erariale.

I datori di lavoro di cui all'art. 1 del Regio decreto summenzionato, quelli esercenti linee ferroviarie o tramviarie comunque non soggette alla tassa erariale sui trasporti e quelli esercenti linee automobilistiche urbane sono tenuti a denunciare alla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, entro 60 giorni dalla fine di ogni bimestre, l'ammontare dei prodotti lordi del bimestre stesso, ed a versare, entro i successivi 10 giorni, il 0.25 per cento dell'ammontare dei prodotti denunciati.

I versamenti sono eseguiti per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 45.

La Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, o le Associazioni dipendenti da essa delegate procedono all'accertamento dei contributi di cui all'articolo precedente nonchè all'esame e alla rettifica delle denuncie presentate, dandone comunicazione con avviso raccomandato agli interessati, i quali, entro venti giorni dal ricevimento, sono tenuti a versare, nei modi di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, il contributo accertato o la quota supplementare in dipendenza della rettifica delle denuncie, ovvero a proporre ricorso alla Commissione di cui all'art. 92.

La Confederazione o le Associazioni delegate compilano per ciascun Comune, in base alle partite non contestate e non versate, il ruolo dei contribuenti morosi, che è reso esecutivo dal prefetto della Provincia, ed è pubblicato per otto giorni all'albo pretorio del Comune di residenza degli iscritti, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione.

I contributi sono iscritti a ruolo per il loro importo aumentato dell'aggio esattoriale, delle quote del due per cento a favore dell'esattore e dell'uno per cento a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla Confederazione o dalle Associazioni delegate per la compilazione del ruolo, nonchè di una ulteriore quota del cinque per cento.

Il provento della quota del cinque per cento è devoluto all'Opera nazionale Balilla.

La riscossione è fatta per mezzo degli esattori delle imposte nelle forme, nei termini e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 46.

Per i contributi di cui ai commi 5° e 6° dell'art. 43, le Associazioni di 1° grado provvedono alla compilazione delle matricole per Comune, che sono pubblicate per otto giorni all'albo pretorio dei Comuni di residenza dei datori di lavoro iscritti; della pubblicazione è data preventiva notizia mediante pubblici avvisi e con comunicazione ai singoli interessati. Entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione gli interessati hanno facoltà di ricorrere alla Commissione di cui all'art. 92.

I ruoli sono compilati sulla base delle partite non contestate e definite. Essi sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per otto giorni all'albo pretorio del Comune, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione.

I ruoli sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore.

La riscossione e il versamento dell'importo dei ruoli sono effettuati in conformità del penultimo ed ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 47.

La sovraimposizione della quota parte di contributo a termine dell'art. 43, ultimo comma, è effettuata mediante aliquote proposte dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna ed approvate dal Ministero delle corporazioni, in base all'imponibile nazionale ultimo accertato ai fini dell'imposta in favore dei Consigli provinciali dell'economia, separatamente per ciascuna categoria di cui ai commi 3°, 4°, 5°, 6° e 7° dell'articolo stesso.

Qualora si tratti di datori di lavoro compresi in due o più categorie, l'applicazione del contributo è fatta in base all'aliquota risultante dalla media delle aliquote corrispondenti alle categorie nelle quali i datori di lavoro sono compresi.

La determinazione delle aliquote di cui ai due commi precedenti non è soggetta ad alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria. Le aliquote stesse sono pubblicate, a cura e spese della Confederazione interessata, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 48.

Per la riscossione dei contributi di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 43 le Associazioni di 1° grado degli esercenti attività di trasporto terrestre e di navigazione interna, a loro spese e d'accordo con i Consigli provinciali dell'economia a ciò autorizzati, provvedono alla iscrizione dei contributi per ciascuno dei detti datori di lavoro, in apposita colonna dei ruoli dei tributi a favore dei Consigli provinciali dell'economia od in ruoli speciali.

L'esecutorietà data ai ruoli dei Consigli provinciali dell'economia, a norma delle disposizioni vigenti, si considera efficace anche per la riscossione dei contributi sindacali in essi iscritti.

I ruoli speciali sono resi esecutivi dal prefetto.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso ricorso al prefetto, soltanto per errore materiale, entro un mese dalla pubblicazione effettuata in conformità dell'art. 21 della legge 18 aprile 1926, n. 731.

La riscossione è fatta per mezzo degli esattori delle imposte nelle forme, nei termini e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 49.

Qualora l'ammontare complessivo dei contributi riscossi risulti superiore alla somma globale attribuita dal primo comma dell'art. 43 alla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, questa provvede ai conseguenti rimborsi o conguagli a favore degli interessati per quote percentuali sulla base della proporzione fra la somma globale suindicata e la somma totale effettivamente esatta.

Il Ministero delle corporazioni dispone, su richiesta della Confederazione interessata, i rimborsi totali o parziali in favore di coloro per i quali non sia stata attribuita o sia stata attribuita solo in parte, alle Associazioni di datori di lavoro dei trasporti terrestri e della navigazione interna, la rappresentanza legale.

Sezione 2ª. — Contributi a carico dei dirigenti e dei lavoratori delle imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna.

Art. 50.

Il contributo obbligatorio a carico degli institori, dei direttori tecnici ed amministrativi, degli altri capi di servizi con funzioni analoghe, rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, e quello a carico dei lavoratori rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, dipendenti da ditte od imprese aventi un numero di lavoratori non inferiore a dieci ed esercenti trasporti ferroviari, tramviari, linee a trazione meccanica, linee automobilistiche, servizi in concessione di navigazione interna lacuale e lagunare, nonchè dalle ditte od imprese degli enti ausiliari del traffico, con un numero di lavoratori non inferiore a dieci, sono stabiliti dalle Confederazioni interessate in relazione alle retribuzioni medie di ciascuna categoria.

Le determinazioni relative sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni. Esse non sono soggette a gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, e sono pubblicate, a cura e spese delle Confederazioni interessate, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il contributo è riscosso mediante ritenuta da operarsi dal datore di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione, in ragione del periodo per cui questa è corrisposta.

Salvo il disposto dell'art. 98, 2° comma, i datori di lavoro, entro il giorno 5 dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre, novembre e del mese di gennaio dell'anno successivo, versano il contributo ritenuto in conformità del comma precedente, per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 51.

Entro il 31 gennaio e il 31 luglio 1929 e il 31 gennaio 1930 la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna comunica alla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti gli elenchi per Provincia dei datori di lavoro di cui al 1° comma dell'art. 50 con l'indicazione del numero dei lavoratori da ciascuno di essi dipendenti, distinti nelle categorie stabilite in applicazione dell'articolo stesso.

In base a tali elenchi ed agli elementi eventualmente in suo possesso, la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti provvede al controllo dei versamenti effettuati a norma dell'ultimo comma dell'art. 50.

Analogo controllo è esercitato dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna per i contributi a carico dei dirigenti di cui al 1° comma dello stesso art. 50.

Entro il 31 marzo e il 30 settembre 1929 e il 31 marzo 1930 la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna e quella dei Sindacati fascisti provvedono d'accordo alla formazione per Comune dei ruoli dei datori di lavoro dei trasporti terrestri e della navigazione interna in mora nel versamento dei contributi a carico dei dipendenti lavoratori.

Entro gli stessi termini la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna compila, distintamente per Comune, i ruoli dei datori di lavoro da essa rappresentati in mora nel versamento dei contributi a carico dei dirigenti.

Nei cinque giorni successivi i ruoli sono rimessi, per il visto di esecutorietà, al prefetto, il quale li trasmette al podestà per l'immediata pubblicazione per otto giorni all'albo pretorio. E' data facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. I ruoli sono consegnati, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore per la riscossione in coincidenza con la prossima rata delle imposte dirette.

I contributi sono iscritti a ruolo per il loro importo aumentato dell'aggio esattoriale, delle quote del due per cento a favore dell'esattore e dell'uno per cento a titolo di rimborso delle spese sostenute per la compilazione del ruolo stesso, nonchè di un'ulteriore quota del cinque per cento.

Il provento della quota del cinque per cento è devoluto all'Opera nazionale Balilla.

La riscossione è fatta nelle forme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 52.

Il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, dipendenti dalle ditte od imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna non comprese nel 1° comma dell'art. 50, è stabilito dalla Confederazione interessata in relazione alle retribuzioni medie di ciascuna categoria. Sono applicabili alle determinazioni relative le disposizioni del 2° comma dell'articolo stesso.

Art. 53.

Gli Uffici provinciali della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, in base agli elementi in loro possesso, compilano, distintamente per Comune di residenza degli iscritti, le matricole nominative dei lavoratori dipendenti dalle ditte od imprese di cui all'articolo precedente, con la indicazione della categoria di contributo e della quota corrispondente.

Le matricole sono pubblicate per otto giorni all'albo pretorio del Comune. Della pubblicazione è data notizia mediante pubblici manifesti. Chiunque vi abbia interesse può, entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione, proporre contro l'iscrizione reclamo alla Commissione di cui all'articolo 92.

In base alle partite non contestate e definite sono compilati, a cura degli Uffici provinciali della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, i ruoli, con la indicazione della quota di contributo a carico di ciascuno degli iscritti.

I ruoli sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per otto giorni all'albo pretorio, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Essi sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti, il quale provvede alla riscossione per mezzo di propri incaricati.

Il contributo è pagato bimestralmente.

Sono estese, in quanto applicabili alla riscossione dei contributi di cui al presente articolo, le disposizioni del penultimo comma dell'art. 29 e quelle degli articoli 30 e 31.

Art. 54.

Il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori dei porti, rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, è stabilito dalla Confederazione stessa in relazione alle retribuzioni medie di ciascuna categoria.

Sono estese alle determinazioni relative le disposizioni del secondo comma dell'art. 50.

La riscossione è effettuata mediante ritenuta da operarsi mensilmente da parte degli Uffici del lavoro portuale, istituiti presso le Regie capitanerie, sulle retribuzioni percepite dai lavoratori.

Il versamento ha luogo bimestralmente a cura dei detti Uffici per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Capo V.

Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori delle imprese di trasporti marittimi ed aerei.

Sezione 1ª. — Contributi a carico dei datori di lavoro delle imprese di trasporti marittimi ed aerei.

Art. 55.

Il contributo obbligatorio a carico dei datori di lavoro delle imprese di trasporti marittimi, rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, esclusi gli armatori di velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda, è stabilito sulla base delle retribuzioni determinate nel prospetto allegato *A* del presente decreto.

Il contributo obbligatorio a carico degli armatori di velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda, rappresentati dalla Confederazione suddetta, è commisurato sulla base delle tabelle convenzionali di armamento e delle quote individuali stabilite nel prospetto allegato *B* del presente decreto.

Art. 56.

In base ai prospetti definitivi pubblicati dalle Capitanerie a norma dell'art. 14 e alle denuncie di cui all'art. 15, le Associazioni di 1° grado dei datori di lavoro compilano, non oltre il 15 novembre 1928 ed il 15 giugno 1929, le matricole dei contribuenti distinti per compartimento marittimo, con l'indicazione delle categorie e del numero dei lavoratori dipendenti nonchè dell'ammontare del contributo annuale a carico di ciascun datore di lavoro, trasmettendone copia alle Capitanerie e alle Prefetture competenti.

Le matricole sono pubblicate presso la Capitaneria competente per otto giorni, con facoltà agli interessati di ricorrere al direttore marittimo entro 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

L'Associazione interessata invita, mediante avviso raccomandato, i contribuenti da essa rappresentati a versare entro otto giorni il contributo annuale.

Il versamento è fatto per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 57.

Nel caso di disarmo per un periodo superiore a due mesi consecutivi compresi nel periodo annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre, i datori di lavoro hanno facoltà di chiedere una riduzione del contributo proporzionale alla durata del disarmo e al numero dei lavoratori sbarcati.

La riduzione è effettuata mediante conguaglio con le quote successive di contributo, e, qualora ciò non sia possibile, con rimborso.

La domanda di riduzione del contributo, documentata per mezzo di un certificato dell'autorità marittima competente, da cui risulti il periodo del disarmo e il numero dei lavoratori sbarcati, deve essere presentata dal datore di lavoro interessato alla Associazione che lo rappresenta legalmente entro il termine perentorio del 31 gennaio successivo all'anno in cui il disarmo ha avuto luogo.

In caso di disaccordo sull'ammontare della riduzione di contributo, provvede il direttore marittimo del compartimento in cui la nave è iscritta, che giudica come amichevole compositore, sentite le parti interessate.

Art. 58.

Nei casi di disarmo definitivo, di naufragio o di vendita all'estero, purchè ne sia data comunicazione in conformità dell'art. 18 prima del termine per il versamento, il contributo è commisurato al periodo compreso fra il 1° gennaio e la data del disarmo, del naufragio o della vendita all'estero.

Qualora la comunicazione avvenga successivamente, le Associazioni di datori di lavoro provvedono ai conseguenti rimborsi o ai conguagli nell'esercizio successivo, sulla base del periodo compreso fra la data del disarmo, del naufragio o della vendita all'estero e il 31 dicembre.

In caso di alienazione della nave nel Regno, qualora ne sia data comunicazione in conformità dell'art. 18 prima della pubblicazione delle matricole, le competenti Associazioni provvedono alle conseguenti variazioni delle matricole stesse.

Art. 59.

Per le navi di nuova costruzione e per quelle acquistate all'estero, che entrino in esercizio dopo il 1° gennaio, il contributo a carico dei datori di lavoro è commisurato al periodo compreso fra la data della entrata in esercizio e il 31 dicembre. Le Associazioni di datori di lavoro provvedono ad iscrivere nelle matricole di cui all'art. 56 o in matricole speciali le relative quote di contributo.

Art. 60.

L'Associazione interessata, non oltre il 31 gennaio e il 31 agosto, compila i ruoli dei contribuenti morosi distinti per compartimento marittimo, che, resi esecutivi dal prefetto, sono pubblicati per otto giorni all'albo della Capitaneria competente. Contro di essi è ammesso ricorso al prefetto, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione, soltanto per errore materiale.

I contributi sono iscritti a ruolo per il loro importo aumentato dell'aggio esattoriale, delle quote del due per cento a favore dell'esattore e dell'uno per cento a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per la compilazione del ruolo stesso, nonchè di un'ulteriore quota del cinque per cento.

Il provento della quota del cinque per cento è devoluto all'Opera nazionale Balilla.

La riscossione è fatta per mezzo dell'esattore delle imposte del Comune nel quale ha sede la Capitaneria competente, nelle forme, nei termini e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, l'esattore versa l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 61.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, ai datori di lavoro delle imprese di trasporti aerei rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, intendendosi sostituito, alla Capitaneria di porto, il podestà del Comune nella cui circoscrizione l'impresa ha lo scalo capolinea di armamento, o il funzionario da lui designato.

Sezione 2ª. — Contributi a carico dei lavoratori delle imprese di trasporti marittimi ed aerei.

Art. 62.

Il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori delle imprese di trasporti marittimi, rappresentati dalla Federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei, esclusi i lavoratori addetti ai velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda, è stabilito sulla base delle retribuzioni determinate nel prospetto allegato *A* del presente decreto.

Il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori addetti ai velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda, rappresentati dalla Federazione suddetta, è stabilito nella misura indicata per ciascuna categoria nel prospetto allegato *B* del presente decreto.

Il contributo è pagato dai lavoratori mediante ritenuta sulla retribuzione, effettuata a cura dell'armatore per mezzo dell'ufficiale pagatore, in ragione del periodo per cui la retribuzione è corrisposta; la ritenuta stessa deve risultare da apposita colonna nello stato paga o dai libretti paga ove esistano.

Art. 63.

Salvo il disposto dell'art. 98, 2° comma, l'importo delle ritenute è versato dal datore di lavoro entro il giorno 15 dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre, novembre e del mese di gennaio dell'anno successivo per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Per le navi che, alla scadenza di ciascuno dei detti termini, non siano approdate nel territorio dello Stato, il versamento viene effettuato entro quindici giorni dall'approdo in un porto del Regno. In ogni caso tale versamento non può essere ritardato di oltre tre mesi dalle scadenze indicate nel precedente comma.

Il datore di lavoro dà comunicazione di ogni versamento eseguito al prefetto, alle Capitanerie competenti, nonchè alla Associazione dei lavoratori, allegando un prospetto da cui risultino il numero dei lavoratori distinti per categorie, le trattenute versate per ciascuna categoria ed il periodo al quale le trattenute si riferiscono.

L'Associazione dei lavoratori ha facoltà di controllare i versamenti effettuati dai datori di lavoro, assumendo presso le Capitanerie gli elementi necessari.

Art. 64.

L'Associazione competente dei datori di lavoro, d'accordo con l'Associazione interessata dei lavoratori, compila, non oltre il 28 febbraio e il 31 ottobre 1929 e il 30 aprile 1930, i ruoli dei contribuenti morosi, distinti per compartimento marittimo; i ruoli sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per otto giorni all'albo della Capitaneria competente. Contro di essi è ammesso, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione, ricorso al prefetto, soltanto per errore materiale.

Per la compilazione dei ruoli, per la riscossione e per il versamento dei relativi importi, si applicano le disposizioni del 2°, 3°, 4° e 5° comma dell'art. 60.

Art. 65.

Le norme degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche per la riscossione dei contributi obbligatori a carico dei lavoratori delle imprese di trasporti aerei, rappresentati dalla Federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei.

CAPO VI.

Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori delle banche.

Art. 66.

Il contributo di cui all'art. 5, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, rispettivamente rappresentati dalla Confederazione generale bancaria fascista e dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, è stabilito, in relazione alle retribuzioni medie dei lavoratori, dalla Commissione di cui all'art. 67.

Tuttavia la quota di contributo a carico dei datori di lavoro può essere aumentata, in misura da determinarsi dal Ministero delle corporazioni, su proposta della Commissione stessa, per le aziende nelle quali il rapporto fra il numero dei lavoratori normalmente impiegati e la importanza della azienda desunta dal capitale, dalle riserve, dai depositi o dal reddito, risulti inferiore al limite stabilito dal Ministero stesso.

Il Ministero delle corporazioni può anche stabilire, su proposta della Commissione, che il contributo a carico dei datori di lavoro non sia inferiore ad un minimo da determinarsi per ciascuna categoria di aziende.

Le determinazioni di cui al 2° e 3° comma non sono soggette a gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 67.

E' istituita una Commissione, avente sede presso il Ministero delle corporazioni, presieduta da un funzionario del Ministero stesso incaricato dal Ministro.

La Commissione è composta da un rappresentante della Confederazione generale bancaria fascista, da uno della Fe-

derazione dei sindacati fascisti delle banche, da un rappresentante dei datori di lavoro nominato dalla Confederazione generale bancaria fascista e da uno dei lavoratori nominato dalla detta Federazione dei sindacati, rispettivamente, per gli istituti di credito ordinario (banche e banchieri); per gli istituti di credito cooperativo (banche popolari); per le casse rurali, agrarie ed enti ausiliari; per gli enti finanziari, ditte e commissionari di borsa; e infine da un rappresentante dell'Associazione sindacale fra funzionari di banca, da questa designato.

La Commissione si aduna su invito del presidente.

I rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei dirigenti partecipano alle riunioni della Commissione solo quando debbano essere prese determinazioni riguardanti la categoria rappresentata.

Art. 68.

La Commissione determina la misura dei contributi dovuti dai lavoratori delle categorie indicate alle lettere *b*), *c*), *d*) dell'art. 11, tenendo conto dell'importo complessivo delle retribuzioni mensili (stipendio, indennità di caroviveri ed altri assegni corrisposti mensilmente).

La stessa Commissione inoltre, in relazione alla media delle retribuzioni delle varie categorie di lavoratori, determina l'ammontare dei contributi dovuti dai datori di lavoro delle varie categorie di banche e dal personale indicato alla lettera *a*) dell'art. 11 (funzionari), e rassegna al Ministero delle corporazioni le proposte di cui al 2° e 3° comma dell'art. 66, tenendo conto delle diverse specie di istituti ed enti secondo la enunciazione fattane nel precedente art. 67.

Le determinazioni di cui ai precedenti commi non sono soggette a gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, e sono pubblicate, a cura e spese della Confederazione generale bancaria fascista, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme con le determinazioni del Ministero delle corporazioni previste nell'art. 66.

Art. 69.

La Confederazione generale bancaria fascista, sulla base delle denuncie di cui all'art. 11 e delle determinazioni della Commissione, nonchè delle eventuali determinazioni del Ministero delle corporazioni a norma dell'art. 66, commi 2° e 3°, compila il ruolo dei contributi annuali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. Indi, mediante avviso raccomandato, invita ciascuno dei datori di lavoro iscritti nel ruolo ad effettuare, entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito, il versamento in unica rata del contributo annuale a proprio carico e di quello dovuto dai lavoratori dipendenti. Il versamento è eseguito per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 70.

La quota a carico dei lavoratori dipendenti è trattenuta dai datori di lavoro sugli assegni dovuti a qualsiasi titolo, in dipendenza del rapporto di lavoro in corso, per il mese di dicembre dell'anno cui il contributo si riferisce, salvo che la risoluzione del rapporto avvenga prima di tale epoca, nel qual caso la trattenuta è effettuata al momento della risoluzione.

Art. 71.

Qualora, successivamente alle denuncie di cui all'art. 11, siano intervenute modificazioni nel numero denunciato dei lavoratori dipendenti, l'ammontare del contributo è commisurato al numero effettivo dei lavoratori dipendenti alla data in cui il versamento viene effettuato.

Delle modificazioni il datore di lavoro dà notizia alla Confederazione contemporaneamente al versamento.

Art. 72.

Le operazioni di cui all'art. 69 possono essere delegate dalla Confederazione generale bancaria fascista, sotto la propria vigilanza, alle Associazioni unitarie dipendenti.

Art. 73.

La Confederazione generale bancaria fascista trasmette al Ministero delle corporazioni e, per la parte che la riguarda, alla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti:

a) copia del ruolo compilato secondo le norme di cui all'art. 69;

b) copia del ruolo compilato in seguito ai versamenti effettuati;

c) copia del ruolo dei contribuenti morosi di cui al successivo art. 74.

Art. 74.

Trascorso il termine fissato per il versamento del contributo a norma dell'art. 69, la Confederazione generale bancaria fascista forma, per ciascun Comune, un ruolo dei contribuenti morosi, che è reso esecutivo dal prefetto della Provincia ed è pubblicato per otto giorni all'albo pretorio del Comune. Contro di esso è ammesso ricorso al prefetto, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione, soltanto per errore materiale.

I contributi sono iscritti a ruolo per il loro ammontare aumentato dell'aggio esattoriale, delle quote del due per cento a favore dell'esattore e dell'uno per cento a favore della Confederazione a rimborso delle spese sostenute per la compilazione del ruolo, nonchè di un'ulteriore quota del cinque per cento.

Il provento della quota del cinque per cento è devoluto all'Opera nazionale Balilla.

I ruoli sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore delle imposte per la riscossione in coincidenza con la prossima rata d'imposte, nelle forme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

CAPO VII.

Contributi a carico degli esercenti una libera attività e dei dipendenti lavoratori.

Sezione 1ª. — Contributi a carico degli eserecnti una libera attività intellettuale.

Art. 75.

Il contributo obbligatorio a carico degli esercenti una libera attività intellettuale, rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, è stabilito nella misura dell'uno per cento dell'imponibile accertato ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, con un limite massimo di L. 500 ed un minimo di L. 30 per ciascun esercente.

Gli esercenti una libera attività intellettuale, che non risultino iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile, pagano il contributo sindacale obbligatorio nella misura di L. 30.

Art. 76.

Per l'applicazione del contributo previsto nel 1° comma del precedente articolo, gli Uffici provinciali della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, a loro spese e d'accordo con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette a ciò autorizzati, provvedono alla iscrizione in ruoli speciali del contributo liquidato per ciascuno degli esercenti una libera attività intellettuale. I ruoli sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per otto giorni all'albo pretorio, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione, solo per errore materiale. Essi sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore delle imposte per la riscossione nelle forme, nei termini e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 77.

In caso di rimborso dell'imposta erariale, il contribuente ha facoltà di chiedere il rimborso del contributo sindacale, presentando istanza al prefetto della Provincia entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che dispone il rimborso dell'imposta erariale.

Tuttavia non può aver luogo lo sgravio del contributo nel caso di cessazione della attività intellettuale quando la cessazione avvenga durante la seconda metà dell'anno.

I rimborsi dei contributi a titolo di indebito vengono eseguiti dall'esattore in base ad elenchi di sgravio resi esecutivi dal prefetto.

Art. 78.

Gli Uffici provinciali della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, in base agli elementi in loro possesso, provvedono all'accertamento degli esercenti una libera attività intellettuale non iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, dandone comunicazione agli interessati con avviso raccomandato.

Contro l'accertamento è ammesso ricorso, entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso, alla Commissione di cui all'articolo 92.

In base alle partite non contestate e definite sono compilati, a cura degli Uffici provinciali della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, i ruoli, con l'indicazione della quota annuale di contributo dovuta da ciascuno degli iscritti.

Sono estese ai ruoli di cui al presente articolo, ai ricorsi relativi, alla riscossione e al versamento, le disposizioni dell'art. 82.

Sezione 2ª. — Contributi a carico degli esercenti una libera attività non compresi nella 1ª sezione del presente capo.

Art. 79.

La Confederazione nazionale dei sindacati fascisti invita, mediante pubblici manifesti, chiunque esercita una libera attività fra quelle inquadrate dalla Confederazione stessa e non compresa nella 1ª sezione del presente capo, a farne denuncia all'Ufficio provinciale della Confederazione, nella cui circoscrizione ha la propria residenza.

Art. 80.

Apposite Commissioni, costituite presso l'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, a cura dell'Ufficio stesso, da due rappresentanti per ciascuno dei Sindacati interessati e presiedute dal segretario dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti o da un suo delegato, determinano la misura dei contributi obbligatori a carico degli esercenti una libera attività non compresi nella 1ª sezione del presente capo, sulla base del reddito professionale medio delle singole categorie. Le determinazioni delle Commissioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni. Esse non sono soggette a gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, e sono pubblicate, a cura e spese degli Uffici provinciali della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Art. 81.

Salvo il disposto dell'art. 83, gli Uffici provinciali della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, in base alle denuncie ad essi pervenute in conformità dell'art. 79 ed agli altri elementi in loro possesso, nonchè a quelli in possesso degli uffici di pubblica sicurezza, degli uffici municipali e delle Regie capitanerie di porto, o eventualmente forniti da altri pubblici uffici, compilano la matricola nominativa dei lavoratori della rispettiva categoria distinti per Comune di residenza degli iscritti, con la indicazione della categoria di contributo e della relativa quota annuale, comprendendovi anche coloro che abbiano omesso la denuncia. L'Ufficio provinciale ne dà notizia a questi ultimi mediante avviso raccomandato.

La matricola è immediatamente pubblicata per otto giorni all'albo pretorio del Comune.

Chiunque vi abbia interesse può, entro 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione, proporre contro la iscrizione reclamo alla Commissione provinciale di cui all'art. 92.

Art. 82.

In base alle partite non contestate e definite sono compilati, a cura dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, i ruoli degli esercenti una libera attività non compresi nella 1ª sezione del presente capo, con l'indicazione della quota annuale di contributo dovuta da ciascuno degli iscritti.

Il contributo è pagato in due rate semestrali.

I ruoli sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per otto giorni all'albo pretorio, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione, solo per errore materiale. Essi sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore delle imposte per la riscossione nelle forme, nei termini e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 83.

La concessione e la rinnovazione della licenza di pesca a favore dei lavoratori esercenti la pesca litoranea, rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, sono subordinate al pagamento del contributo sindacale obbligatorio a carico dei lavoratori stessi.

Il pagamento del contributo è effettuato per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Gli organi dipendenti dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti provvedono, su richiesta degli interessati, alla emissione dei bollettini individuali di versamento del contributo nel conto corrente postale. La bolletta di ricevuta rilasciata da un ufficio postale del Regno fa fede dell'avvenuto pagamento del contributo.

Sezione 3ª. — Contributi a carico dei lavoratori dipendenti dagli esercenti una libera attività.

Art. 84.

Gli esercenti una libera attività rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, entro il termine fissato dalla Confederazione stessa e in ogni caso non oltre il 31 agosto 1928, debbono far pervenire all'Ufficio provinciale della Confederazione suindicata, nella cui circoscrizione svolgono l'attività, la denuncia numerica dei lavoratori dipendenti al 1° luglio 1928, esclusi coloro che, in ragione della stessa attività professionale, siano già tenuti al pagamento del contributo sindacale obbligatorio. Analoga denuncia debbono far pervenire, entro il 5 dicembre 1928, il 5 luglio e il 5 dicembre 1929, per le modificazioni successivamente intervenute.

Le modalità delle denuncie sono determinate dal Ministero delle corporazioni, su proposta della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti.

La denuncia, debitamente sottoscritta, deve contenere, oltre la denominazione dell'esercente una libera attività, anche l'indicazione specifica della attività esercitata.

Sono estese, in quanto applicabili, alle denuncie di cui al presente articolo le disposizioni del titolo I, capo I, intendendosi sostituiti, alle Associazioni di 1° grado di datori di lavoro, gli Uffici provinciali della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti.

Art. 85.

La misura del contributo obbligatorio a carico dei lavoratori dipendenti dagli esercenti una libera attività è stabilita dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti in relazione alle retribuzioni medie di ciascuna categoria.

Le determinazioni relative sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni. Esse non sono soggette ad alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, e sono pubblicate, a cura e spese della Confederazione interessata, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il contributo è ritenuto sulle retribuzioni corrisposte dagli esercenti una libera attività ai lavoratori dipendenti, in ragione del periodo per cui la retribuzione è dovuta.

Art. 86.

Gli Uffici provinciali della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, in base agli elenchi ultimi approvati e agli altri elementi in loro possesso, compilano, distintamente per Comune, le matricole nominative degli esercenti una libera attività, con l'indicazione del numero dei lavoratori da ciascuno di essi dipendenti — esclusi coloro che, in considerazione della stessa attività professionale, siano già tenuti al pagamento del contributo sindacale obbligatorio — nonchè delle retribuzioni relative e delle quote annuali di contributo.

La matricola è immediatamente pubblicata per 8 giorni all'albo pretorio del Comune di residenza degli iscritti; della pubblicazione, a cura e spese della Confederazione interessata, è data notizia mediante pubblici manifesti. Chiunque vi abbia interesse può, entro 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione, proporre contro l'iscrizione reclamo alla Commissione provinciale di cui all'art. 92.

Art. 87.

Sulla base delle partite non contestate e definite, sono compilati, a cura dell'Ufficio provinciale dei sindacati fascisti, i ruoli degli esercenti una libera attività rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, con la indicazione delle quote di contributo a carico dei lavoratori dipendenti.

I ruoli sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per otto giorni all'albo pretorio, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Essi sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore delle imposte per la riscossione nelle forme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

La riscossione è fatta in due rate semestrali, in coincidenza con l'ultima rata delle imposte dirette scadente nel semestre.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 88.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano alla riscossione dei contributi obbligatori a carico dei lavoratori rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, anche se dipendenti da datori di lavoro non soggetti alle norme della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 89.

Ciascuna Associazione sindacale provvede a proprie spese alle attribuzioni di propria competenza, nonchè, in base ai modelli approvati dal Ministero delle corporazioni, alla fornitura dei moduli necessari per le denuncie e per l'applicazione e la riscossione dei contributi.

Alle spese di comune interesse provvedono le Associazioni in base ad un piano preventivamente concordato fra le Confederazioni interessate ed approvato dal Ministero stesso.

Le eventuali spese inerenti al funzionamento delle Commissioni di cui al presente decreto sono a carico, per metà, delle Associazioni di datori di lavoro e, per metà, delle Associazioni di lavoratori interessate, a meno che esse funzionino nel solo interesse dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Tutti gli atti occorrenti per le denuncie, matricole, ruoli, pubblicazioni, notifiche, ricorsi e decisioni, di cui al presente decreto, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Art. 90.

Ai fini della determinazione del contributo obbligatorio, qualora non sia diversamente disposto, si intendono com-

presi nelle retribuzioni dei direttori tecnici e amministrativi, degli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, degli institori e in generale degli impiegati muniti di procura, nonchè dei lavoratori, oltre l'eventuale rimunerazione in natura, gli stipendi ed i salari, i proventi del lavoro a cottimo e del lavoro straordinario, l'indennità di caroviveri e qualsiasi altro compenso, compartecipazione o premio.

Art. 91.

Nei casi in cui il contributo obbligatorio a carico dei direttori tecnici ed amministrativi, degli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, degli institori e in generale degli impiegati muniti di procura, nonchè dei lavoratori, debba essere corrisposto mediante ritenuta da parte dei datori di lavoro, è nullo qualsiasi patto di rinuncia dei datori di lavoro all'esercizio del diritto di rivalsa.

Art. 92.

E' istituita in ogni capoluogo di provincia una Commissione, alla quale è devoluta la decisione sui ricorsi proposti, in conformità delle disposizioni del presente decreto, contro l'iscrizione nelle matricole dei contributi obbligatori.

La Commissione, che ha sede presso gli uffici della Prefettura, è composta dal prefetto o da un suo delegato che la presiede, dall'ispettore provinciale delle imposte o da un suo delegato, e da un membro nominato dal Ministero delle corporazioni su proposta della Confederazione interessata dei datori di lavoro o dei lavoratori, secondo che si tratti di decidere su ricorsi prodotti, rispettivamente, da datori di lavoro o da lavoratori.

Le decisioni della Commissione non sono soggette a gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e alle condizioni in cui è ammesso per le imposte, restando escluse le questioni attinenti alla determinazione dell'ammontare del contributo.

Art. 93.

In seguito alle decisioni pronunciate dalla Commissione di cui all'articolo precedente sui ricorsi ad essa prodotti in conformità delle disposizioni del presente decreto, e qualora i ruoli principali siano già stati compilati, le Associazioni interessate provvedono alla formazione dei ruoli suppletivi.

I ruoli sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per otto giorni all'albo pretorio, con facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione. Qualora non sia diversamente disposto, i ruoli sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore per la riscossione nelle forme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge stessa, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 94.

La decisione sui ricorsi prodotti in conformità del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, che, all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, risultino pendenti, è devoluta, secondo la rispettiva competenza, agli organi istituiti dal presente decreto.

Art. 95.

Sulle somme versate nei conti correnti postali a titolo di contributi sindacali spetta esclusivamente ai prefetti ordinare i pagamenti, a norma del 3° comma dell'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 96.

Per le somme che non sia stato possibile riscuotere mediante la procedura esecutiva, l'esattore delle imposte presenta al prefetto, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette, la domanda per il rimborso con i documenti occorrenti.

Il prefetto autorizza i rimborsi che risultino dovuti.

Qualora l'accertamento o la riscossione del contributo avvenga in connessione con l'accertamento o la riscossione di imposte erariali o di quelle a favore dei Consigli provinciali dell'economia, la dichiarazione d'inesigibilità della imposta è titolo per ottenere dal prefetto il rimborso delle quote di contributo sindacale.

Art. 97.

Alla osservanza delle disposizioni del presente decreto sono tenute anche le società che si trovino in stato di liquidazione.

Art. 98.

Qualora non sia diversamente disposto, per la riscossione delle quote arretrate di contributo obbligatorio sono applicabili le norme del R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220.

Tuttavia le quote di contributo obbligatorio concernenti il periodo dell'anno 1928, già trascorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ripartite e riscosse insieme con le rate non ancora scadute dello stesso anno.

La disposizione che precede si applica anche per le riscossioni effettuate senza intervento dell'esattore.

Art. 99.

E' data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare, di concerto, se del caso, con i Ministri interessati, le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto, il quale entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia per gli anni 1928 e 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — MARTELLI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 26. — SIROVICH.

ALLEGATO *A*.

Retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori dipendenti da imprese di trasporti marittimi ed aerei (esclusi i velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda).

	Transatlantici sovvenzionati maggiori	Altri armatori esclusa la vela	Velieri e motovelieri superiori a 500 tonnellate di stazza lorda, rimorchiatori e draghe
I. — *Trasporti marittimi.*			
Stato Maggiore.			
Comandanti	225	150	90 (*a*)
Capi macchinisti	195	150	—
I Ufficiali	135	120	60
II »	120	105	—
III »	105	90	—
Medici	150	—	—
Commissari	150	—	—
Allievi	75	75	—
Bassa forza.			
Sottufficiali	75	75	45
Comuni	60	60	37,50
Giovanotti, garzoni e piccoli	37.50	37.50	18
Personale amministrativo.			
Capi ufficio	150	135	—
Sotto capi ufficio	120	105	—
Applicati	105	90	—
Fattorini	60	45	—
II. — *Trasporti aerei.*			
Aviatori, piloti e ufficiali di rotta	—	150	—
Motoristi, meccanici o R. T.	—	75	—
Personale amministrativo - Impiegati	—	75	—
Marinai, manovali, subalterni in genere	—	45	—

(*a*) Per i velieri nei quali non siano imbarcati ufficiali di bordo la retribuzione media giornaliera del comandante sarà calcolata in L. 60, quando egli abbia il grado di padrone; L. 52.50, quando sia marinaio autorizzato; L. 45, quando sia capobarca.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

ALLEGATO *B*.

Contributi sindacali per velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda.

CATEGORIA	Fino a 100 tonn. S. L.			da 101 a 300 tonn. S. L.			da 301 a 500 tonn. S. L.		
	Numero delle persone imbarcate in base alla tabella convenzionale	Quota individuale	Quota complessiva annuale	Numero delle persone imbarcate in base alla tabella convenzionale	Quota individuale	Quota complessiva annuale	Numero delle persone imbarcate in base alla tabella convenzionale	Quota individuale	Quota complessiva annuale
Capitano	1	24	24	1	36	36	1	60	60
Nostromo	—	—	—	1	18	18	1	30	30
Marinai	2	9	18	2	12	24	2	24	48
Giovanotti	1	6	6	1	7.50	7.50	2	12	24
Mozzi	1	6	6	1	7.50	7.50	1	12	12
Totali velieri	5	—	54	6	—	93	7	—	174
Motorista	1	15	15	1	30	30	1	36	36
Totali per motovelieri	6	—	69	7	—	123	8	—	210

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2268.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1928, n. 1816.

Modificazioni al Codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice di commercio approvato con R. decreto 31 ottobre 1882, n. 1062, serie 3ª;

Visto il testo unico del Codice per la marina mercantile approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, serie 2ª;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di trasformare l'istituto del pegno navale in quello dell'ipoteca e di variare le disposizioni relative ai privilegi marittimi allo scopo di consentire all'esercizio del credito navale il pieno sviluppo che esige l'incremento della marina mercantile nazionale;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DEI PRIVILEGI E DELL'IPOTECA.

CAPO I.

Dei privilegi.

Art. 1.

I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti ad ogni privilegio generale o speciale sui mobili stabilito nel Codice civile, in quello di commercio e nelle leggi speciali.

Art. 2.

In caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale esiste il privilegio, questo si esercita su ciò che avanza o viene ricuperato o salvato.

Art. 3.

I crediti privilegiati seguono la nave presso qualunque possessore di essa.

Art. 4.

Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito privilegiato e sugli accessori della nave e del nolo guadagnato dopo l'inizio del viaggio:

1° le spese di giustizia dovute allo Stato e le spese fatte nello interesse comune dei creditori per la conservazione della nave o per giungere alla vendita e alla distribuzione del suo prezzo; i diritti di ancoraggio, di faro o di porto e le altre tasse ed imposte pubbliche della medesima specie, le spese di pilotaggio, le spese di custodia e di conservazione dopo l'entrata della nave nell'ultimo porto;

2° i crediti risultanti dal contratto di arruolamento del capitano, dell'equipaggio e delle altre persone arruolate a bordo;

3° le remunerazioni dovute per salvamento e assistenza e la contribuzione della nave alle avarie comuni;

4° le indennità per urto o per altri accidenti di navigazione, come pure quelle per danni alle opere d'arte dei porti, bacini e vie navigabili, le indennità per lesioni corporali ai passeggeri ed agli equipaggi, le indennità per perdite o avarie del carico o dei bagagli;

5° i crediti provenienti da contratti stipulati o da operazioni eseguite dal capitano sia egli o no proprietario della nave, fuori del porto di iscrizione, in virtù dei suoi poteri legali, per i bisogni effettivi della conservazione della nave e della continuazione del viaggio.

Art. 5.

I privilegi estendono i loro effetti alle imbarcazioni, agli attrezzi, agli arredi, alle suppellettili ed a tutte le altre cose costituenti dotazione della nave.

Art. 6.

Sono reputati accessori della nave e del nolo per l'esercizio dei privilegi di cui all'art. 4:

1° le indennità spettanti al proprietario per danni materiali sofferti dalla nave e non riparati o per perdita di nolo;

2° le indennità spettanti al proprietario per avarie comuni, in quanto le stesse costituiscono sia danni materiali sofferti dalla nave e non riparati, sia perdite di nolo;

3° le remunerazioni spettanti al proprietario per assistenza prestata o salvamento eseguito fino al termine del viaggio, sotto deduzione delle somme attribuite al capitano e alle altre persone al servizio della nave.

Sono assimilati al nolo il prezzo di passaggio ed eventualmente le somme dovute in sostituzione del nolo, per virtù delle disposizioni che vengano stabilite in ordine alle limitazioni di responsabilità di proprietari di navi.

Non sono considerati, per gli effetti di questa disposizione, come accessori della nave o del nolo le indennità spettanti al proprietario in virtù di contratto di assicurazione, nè premi, sovvenzioni od altri sussidi dello Stato.

In deroga al primo comma dell'art. 4, il privilegio stabilito a favore delle persone al servizio della nave si estende all'insieme dei noli dovuti per tutti i viaggi eseguiti nel corso di uno stesso contratto di arruolamento.

Art. 7.

I crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati nell'ordine in cui sono collocati nell'art. 4.

I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell'art. 4 concorrono fra loro in caso di insufficienza del prezzo, in proporzione del loro ammontare.

I crediti previsti ai nn. 3 e 5, in ciascuna di queste categorie sono graduati con preferenza nell'ordine inverso delle date in cui sono sorti.

I crediti dipendenti dal medesimo avvenimento si reputano sorti contemporaneamente.

Art. 8.

I crediti privilegiati dell'ultimo viaggio sono preferiti a quelli dei viaggi precedenti.

Tuttavia i crediti derivanti da un unico contratto di arruolamento comprendente più viaggi concorrono tutti nello stesso grado con i crediti dell'ultimo viaggio.

Art. 9.

Salvo quanto è disposto all'art. 509 del Codice di commercio, i privilegi non sono sottoposti ad alcuna formalità nè ad alcuna speciale condizione di prova.

Art. 10.

Il privilegio sul nolo può essere esercitato finchè il nolo è ancora dovuto o si trova a mani del capitano o dell'agente del proprietario.

Questa disposizione si applica pure al privilegio sugli accessori.

Art. 11.

Oltre che nei modi generali di estinzione delle obbligazioni, i privilegi sulla nave si estinguono:

a) per la vendita giudiziale della nave fatta ad istanza dei creditori o per altra causa nelle forme stabilite nel libro IV del Codice di commercio e dopo pagato il prezzo sul quale i privilegi sono trasferiti;

b) col decorso del termine di due mesi nel caso di alienazione volontaria. Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nel compartimento dov'è iscritta, e dalla data del suo ritorno nel detto compartimento, se la trascrizione dell'alienazione è fatta quando la nave è già partita; purchè entro un mese dalla data della trascrizione la vendita sia notificata ai creditori privilegiati, i titoli dei quali si trovano trascritti ed annotati sull'atto di nazionalità.

L'estinzione non ha luogo rispetto al creditore privilegiato, che, prima della decorrenza del termine, ha citato in giudizio l'acquirente per conseguire il pagamento del proprio credito privilegiato.

Art. 12.

I privilegi si estinguono inoltre con lo spirare del termine di un anno salvo per i crediti indicati nell'art. 4, n. 5, per i quali il termine è di sei mesi.

Il termine decorre per i privilegi dei crediti per assistenza e salvamento dal giorno in cui le operazioni sono terminate; per i privilegi delle indennità per urto o per altri accidenti di navigazione e per lesioni personali dal giorno in cui il danno è stato prodotto; per il privilegio relativo alle perdite o avarie del carico o dei bagagli dal giorno della riconsegna del carico o dei bagagli, o da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto aver luogo; per il privilegio delle riparazioni o forniture o degli altri crediti contemplati nell'art. 4, n. 5, dal giorno della nascita del credito. In tutti gli altri casi il termine decorre dal giorno della esigibilità del credito.

La facoltà di chiedere anticipi o acconti non potrà avere per effetto di rendere esigibili i crediti delle persone arruolate a bordo di cui al n. 2 dell'art. 4.

I termini suddetti sono prorogati finchè la nave gravata di privilegi non abbia potuto essere sequestrata nelle acque territoriali dello Stato, senza che tale proroga possa oltrepassare i tre anni dal giorno della nascita del credito.

Art. 13.

Nella distribuzione del prezzo della vendita delle cose affette da privilegio, i creditori privilegiati hanno la facoltà di farsi collocare per l'intero ammontare dei loro crediti, senza tener conto della deduzione derivante dalle norme sulle limitazioni alla responsabilità dei proprietari di navi, ma i dividendi ad essi spettanti non possono eccedere la somma dovuta in virtù delle norme suddette.

Art. 14.

Le disposizioni di questo capo sono applicabili alle navi esercitate da un armatore non proprietario o da un noleggiatore principale, eccetto che il proprietario siasi trovato spossessato da un atto illecito e il creditore sia di mala fede.

CAPO II.

Della ipoteca navale.

Art. 15.

L'ipoteca sulla nave non può essere costituita che mediante convenzione e deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio o riconosciuta giudizialmente.

Qualora la nave appartenga a più persone, essa può essere gravata di ipoteca per l'intero suo valore dalla maggioranza dei proprietari determinata nel modo stabilito dal primo capoverso dell'art. 495 del Codice di commercio previa autorizzazione del tribunale del luogo in cui la nave è iscritta, il quale provvederà in merito sentita la minoranza.

Tranne convenzione contraria il comproprietario della nave non può sottoporre ad ipoteca la quota a lui spettante senza il consenso della maggioranza determinata nel modo stabilito nel precedente capoverso.

Art. 16.

L'ipoteca può essere costituita anche sopra una nave in costruzione.

Art. 17.

L'ipoteca sulla nave o su una parte di essa non ha effetto se non è resa pubblica mediante trascrizione nei registri dell'ufficio marittimo presso il quale è iscritta la nave e mediante annotazione sull'atto di nazionalità o documento equivalente.

L'ipoteca su nave in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle costruzioni presso l'ufficio portuario del compartimento marittimo in cui si deve eseguire o in cui si esegue la costruzione.

Allorchè viene rilasciato alla nave l'atto di nazionalità deve farsi in esso annotazione delle scritture di ipoteca già trascritte.

Per i galleggianti, che non siano muniti di atto di nazionalità, la ipoteca è resa pubblica mediante la trascrizione dell'atto nel registro in cui essi sono iscritti.

Art. 18.

Qualora l'ipoteca sia costituita mentre la nave non si trova nel porto di iscrizione, chi ha interesse alla pubblicazione della medesima, se non creda di attendere il ritorno della nave, può domandare che l'annotazione sia fatta nel porto italiano o estero che egli indichi ed in cui la nave si trovi od a cui sia diretta. In tal caso il comandante del porto, in cui la nave è iscritta, richiede l'annotazione al comandante del porto italiano o al console italiano, a seconda che il porto in cui la nave si trova od a cui è diretta sia italiano o estero.

Questa richiesta di annotazione, sulla domanda della parte interessata, può anche essere fatta con telegramma.

Art. 19.

Sono applicabili all'ipoteca le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 relative ai privilegi.

Art. 20.

S'intendono comprese nell'ipoteca:

a) le indennità spettanti al proprietario per danni materiali sofferti dalla nave e non ancora riparati;

b) le indennità spettanti al proprietario per avarie comuni in quanto queste costituiscono danni materiali non ancora riparati;

c) le somme spettanti al proprietario per assistenza prestata o salvamento effettuato, quando l'assistenza o il salvamento abbia avuto luogo dopo la costituzione dell'ipoteca e le somme non siano incassate dal proprietario prima del pignoramento della nave.

Da queste somme deve prelevarsi tutto quanto spetti al capitano ed alle persone dell'equipaggio in compenso dei servizi prestati nell'assistenza o nel salvamento, nonchè le spese incontrate nell'assistenza o salvamento.

Art. 21.

Tranne convenzione contraria, i noli non sono compresi nell'ipoteca.

Art. 22.

Il creditore ipotecario può richiedere, prima della scadenza, il pagamento del proprio credito qualora la nave ipotecata abbia sofferto tali avarie da rendere la ipoteca insufficiente alla sicurezza del credito, eccetto che il debitore non offra idonee garanzie supplementari.

Art. 23.

La trascrizione del credito ipotecario serve per fare collocare allo stesso grado le spese dell'atto costitutivo dell'ipoteca, quelle della trascrizione o dell'annotazione e quelle per il concorso del creditore ipotecario nella procedura esecutiva.

Serve pure per far collocare allo stesso grado gli interessi dovuti per l'annata anteriore e per quella in corso al giorno del pignoramento della nave, e, se così convenuto, anche quelli per un'altra annata precedente e non oltre.

Art. 24.

L'ipoteca prende grado dal momento della sua annotazione sull'atto di nazionalità o documento equivalente ancorchè si tratti di un contratto di prestito che debba essere eseguito in tutto od in parte posteriormente.

Le ipoteche per le quali sia presentata contemporaneamente domanda di trascrizione e di annotazione sono trascritte ed annotate nello stesso numero e concorrono fra loro nel medesimo grado.

Art. 25.

Le quietanze o liberazioni totali o parziali devono essere trascritte ed annotate a termine delle precedenti disposizioni.

Art. 26.

L'ipoteca trascritta ed annotata a termine dell'art. 17 rimane in vigore fino alla estinzione del credito.

Art. 27.

Le ipoteche prendono grado immediatamente dopo i privilegi indicati nell'art. 4.

Art. 28.

Se il titolo costitutivo dell'ipoteca è all'ordine o al portatore, la girata o la tradizione del titolo produce anche il trasferimento dell'ipoteca.

Art. 29.

Salvo convenzione contraria, l'ipoteca si estende anche alle indennità spettanti al proprietario in virtù di assicurazione sulla nave.

Gli assicuratori sono liberati, qualora paghino nei termini contrattuali, o, se un termine non sia fissato, entro 30 giorni da quello in cui sia pervenuta la notizia del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione al pagamento prima della scadenza dei termini suddetti.

Nel caso però che la ipoteca sia stata notificata all'assicuratore, questo non può pagare senza il consenso del creditore ipotecario.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 30.

I contratti di pegno della nave e di cambio marittimo, per i quali siano state adempiute prima della pubblicazione del presente decreto le formalità stabilite nel Codice di commercio, conservano piena efficacia.

Art. 31.

I privilegi sulle navi acquistati anteriormente alla pubblicazione del presente decreto nelle forme stabilite dal Codice di commercio, conservano il loro grado anche rispetto ai privilegi acquistati sotto l'impero del decreto stesso.

Art. 32.

Sono abrogati gli articoli 485, 486, 487, 488, 673, 674, 675, 677, 678 e 903 del Codice di commercio ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Nell'art. 489 del Codice di commercio sono soppresse le parole: « o la costituzione di pegno ».

Ove in leggi e in regolamenti si parli di pegno su navi o galleggianti s'intende sostituita al pegno l'ipoteca navale.

Art. 33.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, sentito il Consiglio di Stato, tutte le disposizioni complementari e di esecuzione occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Fino a che tali disposizioni non saranno emanate continueranno ad applicarsi le disposizioni dei regolamenti approvati coi Regi decreti 20 novembre 1879, n. 5166, e 27 dicembre 1882, n. 1139, in quanto compatibili con quelle del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 38. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2269.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1928, n. 1817.

Creazione di un Istituto per il credito navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di promuovere l'esercizio del credito navale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Istituto per il credito navale.

Art. 1.

E' costituito, con sede in Roma, un ente denominato « Istituto per il credito navale ».

Esso ha lo scopo di concorrere all'incremento del naviglio mercantile nazionale ed all'intensificazione dei traffici marittimi mediante la concessione di mutui a favore di imprese private, di nazionalità italiana, che abbiano per oggetto l'esercizio della navigazione marittima.

Art. 2.

I mutui saranno concessi per somma non superiore al 60 per cento del valore venale delle navi offerte in garanzia purchè le navi stesse siano, in ogni caso, d'intera proprietà dell'impresa mutuataria ed a condizione che sulle navi stesse non gravino nè mutui ipotecari, nè garanzie per obbligazioni, e non risultino annotazioni di privilegi di qualsiasi specie a favore di terzi, nè vincoli provenienti da legge o da decisioni definitive o interlocutorie dell'autorità giudiziaria.

Oltre la garanzia ipotecaria sulle navi suddette, l'Istituto richiederà una speciale polizza di assicurazione, integrativa della polizza ordinaria di assicurazione marittima, rilasciata da imprese di assicurazione, gradite all'Istituto stesso, portante la garanzia della integrità delle somme mutuate anche nei casi di applicazione dei privilegi di cui ai nn. 1 a 5 dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, relativo ai privilegi marittimi ed all'ipoteca navale.

Tale polizza speciale avrà effetto soltanto nei riguardi dell'Istituto e nella sola evenienza di cui al capoverso precedente.

E' in facoltà dell'Istituto di rinunziare alla polizza integrativa quando l'armatore offra garenzie surretizie di soddisfazione dell'Ente mutuante.

Art. 3.

L'Istituto potrà avvalersi del Registro italiano navale ed aeronautico per gli opportuni accertamenti concernenti il valore del naviglio sul quale dovrà essere costituita l'ipoteca.

Art. 4.

Per riscuotere le somme dovute in esecuzione dei contratti di mutuo l'Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi con l'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 5.

Qualora, per mancato pagamento delle somme dovute in dipendenza dei contratti di mutuo o per altra inadempienza ai patti contrattuali, l'Istituto avrà proceduto agli atti esecutivi nei riguardi della nave offerta in garanzia, la partenza della nave stessa resta subordinata, a deroga delle disposizioni di cui all'art. 881 del Codice di commercio, al consenso espresso dall'Istituto mutuante. Contro il rifiuto dell'Istituto mutuante è ammesso ricorso al tribunale competente in ragione del luogo del procedimento di cui sopra.

Art. 6.

Il capitale dell'Istituto è di L. 100,000,000 sottoscritto dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalla Cassa invalidi per la marina mercantile, dal Banco di Sicilia, dal Banco di Napoli, dal Monte dei Paschi di Siena, dall'Istituto delle Opere Pie di S. Paolo, dall'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, dalle Casse di risparmio ordinarie e dalle Società italiane esercenti le assicurazioni marittime, per le quote rispettive indicate nello statuto.

Ciascun istituto partecipante è responsabile per la quota capitale sottoscritta.

Nel termine che sarà indicato dallo statuto si procederà al versamento di tre decimi delle rispettive quote. Gli ulteriori decimi saranno versati secondo le disposizioni statutarie.

Lo statuto determinerà:

a) le norme per la nomina del Consiglio di amministrazione e per il funzionamento dell'Ente;

b) la forma e gli altri requisiti dei titoli rappresentativi delle quote di capitale nominale;

c) le norme per l'aumento del capitale;

d) il riparto degli utili, la formazione e l'impiego del fondo di riserva;

e) le condizioni per il trapasso delle quote e per il recesso.

Art. 7.

L'Istituto, in corrispondenza dei mutui concessi, è autorizzato ad emettere obbligazioni nominative o al portatore, rimborsabili in relazione all'ammontare dei mutui.

L'Istituto è autorizzato pure ad emettere speciali serie di obbligazioni in relazione a determinate operazioni di mutuo.

L'importo complessivo delle obbligazioni che possono essere emesse dall'Istituto non potrà, in ogni caso, superare il decuplo del capitale sottoscritto.

Nello statuto saranno determinate le norme per l'emissione, il taglio, il saggio d'interesse, il periodo di estinzione, il sorteggio e gli eventuali premi delle obbligazioni.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto sono assimilate, a ogni effetto, alle cartelle fondiarie ed ammesse di diritto alle quotazioni di borsa.

Le obbligazioni stesse sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione, e possono essere altresì accettate quale deposito cauzionale presso le pubbliche Amministrazioni.

Art. 8.

Gli enti indicati nel precedente art. 6, le Casse di risparmio, in genere, e gli enti morali sono autorizzati ad acquistare le obbligazioni dell'Istituto, anche in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento o di statuti attualmente in vigore.

Art. 9.

In luogo delle tasse di bollo, di registro, ipotecarie, della imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui e di ogni altra tassa inerente alla costituzione e funzionamento dell'Istituto, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività, è dovuta all'Erario una quota fissa di abbonamento in ragione di centesimi 10 per ogni cento lire di somme mutuate, accertate alla fine di ciascun anno.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire le norme per disciplinare l'accertamento e la riscossione della tassa di abbonamento prevista nel presente articolo.

Art. 10.

L'Istituto è posto sotto la vigilanza dei Ministri per le comunicazioni, per le finanze e per l'economia nazionale i quali ne approvano lo statuto proposto dai rappresentanti legali degli enti sottoscrittori del capitale.

I Ministri per le finanze e per l'economia nazionale hanno diritto di ispezione su tutta l'attività dell'Istituto e ognuno di essi nomina inoltre uno dei componenti il Consiglio dei sindaci.

Art. 11.

Per grave inosservanza alle disposizioni di legge, di regolamento o di statuto o per continuate irregolarità di gestione, i Ministri per le comunicazioni e per le finanze potranno revocare con decreto inoppugnabile, salvi i diritti quesiti per tutte le operazioni in corso, i privilegi speciali concessi all'Istituto in virtù del presente decreto-legge.

Art. 12.

Gli enti indicati all'art. 6 sono autorizzati a partecipare alla sottoscrizione del capitale dell'Istituto anche in deroga alle disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti attualmente in vigore.

TITOLO II.

Contributo d'interessi.

Art. 13.

Per le operazioni di credito navale che, nei limiti stabiliti dal precedente art. 2 e fino all'importo massimo di un miliardo previsto dall'art. 20, siano compiute dall'Istituto di cui al titolo I del presente decreto, lo Stato concorrerà agli oneri derivanti alle imprese mutuatarie mediante la corresponsione all'Istituto mutuante di un contributo d'interessi sulle somme a questo dovute.

Il contributo dello Stato potrà entro gli stessi limiti di cui sopra essere concesso anche per operazioni di mutuo compiute da altri istituti autorizzati all'esercizio del credito navale, o da altri mutuanti che siano di gradimento del Ministro per le comunicazioni e di quello per le finanze.

Art. 14.

Il contributo d'interessi indicato all'articolo precedente sarà concesso a giudizio insindacabile e con decreto del Ministro per le comunicazioni, ed è consentito soltanto per la costruzione di navi in Italia oppure per l'acquisto all'estero di navi sia di nuova costruzione che in esercizio, purchè queste ultime non abbiano superato l'età di anni 10 dalla data del varo.

Le navi di cui al comma precedente dovranno essere a propulsione meccanica ed a scafo metallico, salvo che trattisi di moto-velieri o velieri, con o senza motore ausiliario, i quali potranno essere a scafo metallico o di legno.

Per avere diritto al contributo le navi devono essere classificate nella più alta classe del Registro italiano per tutta la durata del contributo stesso. Salvo casi di forza maggiore riconosciuti come tali dal Ministro per le comunicazioni, a suo insindacabile giudizio, la sospensione dalla classe importerà la decadenza dall'ulteriore pagamento dei contributi.

Art. 15.

Quando il mutuo, anzichè essere garantito da ipoteca sulla nave che viene nazionalizzata per acquisto all'estero o per nuova costruzione in Italia, è garantito da ipoteca su navi in esercizio di nazionalità italiana, ma per acquisto all'estero o costruzione in Italia di navi menzionate all'articolo precedente, il contributo sarà corrisposto a condizione che la nave da acquistarsi o da costruirsi sia munita di atto di nazionalità italiana entro il termine che sarà stabilito, ed occorrendo prorogato, dal Ministro per le comunicazioni ed a suo insindacabile giudizio, e sempre che il contratto di mutuo stabilisca il trapasso dell'ipoteca alla nave da acquistarsi o da costruirsi, appena nazionalizzata. L'inadempimento di questa condizione importerà di pieno diritto la decadenza dalla concessione del contributo. La decadenza dalla concessione importa, in ogni caso, l'obbligo della restituzione delle somme già percette.

Quando il mutuo venga garantito da ipoteca sulla nave in costruzione in Italia, la concessione del contributo decadrà egualmente se la nave non venga nazionalizzata nel termine stabilito o prorogato come sopra e l'ipoteca non sia iscritta sulla nave stessa appena nazionalizzata.

Art. 16.

Per le navi acquistate all'estero, il contributo sarà corrisposto nella misura annua dell'uno per cento sulle somme dovute all'Istituto mutuante in relazione alla graduale estinzione del mutuo; per quelle da costruirsi in Italia tale misura sarà del due e mezzo per cento all'anno. I relativi pagamenti saranno effettuati in semestralità posticipate.

Agli effetti della determinazione del contributo l'ammortamento del mutuo viene considerato effettuato in ciascun anno per una somma pari all'importo del mutuo diviso per il numero di anni di durata del contributo.

Agl'importi annuali decrescenti del contributo così determinato, si sostituisce poi un equivalente importo annuo costante per tutto il periodo, determinato con lo sconto composto in base al tasso di interesse fissato per il mutuo.

Art. 17.

Nessun contributo d'interesse potrà essere corrisposto per durata superiore a 15 anni. Quando la nave per la quale il contributo è corrisposto compia 15 anni decorrenti dal giorno del varo se già coperta di bandiera estera o dal giorno in cui è stata munita di atto di nazionalità o di passavanti provvisorio, se di costruzione italiana, il pagamento del contributo stesso avrà termine.

Art. 18.

Il contributo d'interessi non è dovuto:

a) per le navi adibite o da adibirsi a servizi marittimi sovvenzionati in virtù di convenzioni in vigore con lo Stato, stipulate per un periodo di tempo superiore a 19 anni;

b) per le navi la cui costruzione è resa obbligatoria dalle convenzioni con lo Stato per l'esercizio di servizi marittimi

a contributo statale, stipulate per un periodo di tempo inferiore a 19 anni;

c) per le navi da diporto o per quelle destinate ad Amministrazioni dello Stato.

Art. 19.

Ferme restando le disposizioni che importano limitazioni alla vendita totale o parziale di navi nazionali a stranieri, durante il periodo di ammortamento del mutuo per il quale sia stato concesso il contributo d'interessi la nave su cui grava ipoteca a garanzia del mutuo stesso non può essere venduta neanche giudizialmente a persone straniere non aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, nè può in qualsiasi altro modo essere trasferita a bandiera estera, se non previo rimborso della somma capitale corrisposta dallo Stato a titolo di contributo. La vendita a nazionali od a società od a stranieri assimilati ai nazionali e l'apporto a società nazionali potrà essere consentita dal Ministro per le comunicazioni, a suo insindacabile giudizio, senza che ciò costituisca titolo per alterare i rapporti fra il mutuante e il mutuatario.

Restano invariate le disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2794.

Art. 20.

Le operazioni di mutuo che nel primo triennio dall'entrata in vigore del presente decreto-legge daranno titolo alla concessione del contributo dello Stato saranno limitate alla somma di L. 400,000,000 per l'esercizio finanziario 1928-29, di L. 300,000,000 per l'esercizio finanziario 1929-30 e di L. 300,000,000 per l'esercizio finanziario 1930-31.

Le eventuali eccedenze rappresentate dalla differenza fra la somma massima stabilita pel primo esercizio e l'ammontare effettivo dei mutui per i quali sia stato concesso il contributo d'interessi nello stesso periodo di tempo saranno computate in aggiunta alla somma massima stabilita pel secondo esercizio, ed egualmente le eventuali eccedenze rappresentate dalla differenza fra la somma che in tal modo risulterà pel secondo esercizio e l'ammontare effettivo dei mutui per i quali sia stato concesso il contributo di interessi nello stesso periodo di tempo saranno aggiunte alla somma massima stabilita pel terzo esercizio. Al pagamento dei contributi nei tre esercizi finanziari suddetti sarà provveduto con speciale stanziamento in apposito capitolo del bilancio del Ministero delle comunicazioni, parte marina mercantile. E' a tal uopo autorizzato il prelevamento della somma di L. 50,000,000 dai residui dei capitoli dell'esercizio in corso e di quello precedente per il pagamento dei compensi previsti dal R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, ed eventualmente dai residui dei capitoli istituiti negli esercizi decorsi per il pagamento dei compensi previsti dal R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, e dalla legge 13 luglio 1911, n. 745.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno disposte le necessarie variazioni di bilancio.

Con ulteriori disposizioni sarà provveduto per gli esercizi successivi agli stanziamenti necessari per la continuazione dei pagamenti dei contributi d'interessi concessi negli esercizi 1928-29 a 1930-31.

Art. 21.

Il Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, potrà ammettere al beneficio del contributo d'interessi le operazioni di mutuo che siano state effettuate posteriormente al 1° maggio 1928, dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali per costruzione in Italia di navi nazionali, anche quando tali operazioni vengano successivamente assunte da Istituti abilitati all'esercizio del credito navale, sempre che all'atto della concessione del beneficio suddetto il mutuo venga garantito da ipoteca a sensi del presente provvedimento e del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816.

Il contributo d'interessi avrà decorrenza dal giorno di concessione del mutuo, e questo, agli effetti dell'articolo precedente, si considererà compiuto nell'esercizio finanziario 1928-29.

Art. 22.

Con decreto Reale sarà provveduto alle norme regolamentari per l'applicazione del presente decreto.

Art. 23.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 39. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1928.

Approvazione della nomina del presidente dell'Unione industriale della provincia di Savona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, di riconoscimento giuridico della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, penultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione stessa chiede l'approvazione della nomina del cav. ing. Leonello Calzolari a presidente dell'Unione industriale della provincia di Savona;

Ritenuto che la predetta nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. ing. Leonello Calzolari a presidente dell'Unione industriale della provincia di Savona.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1928.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria delle acque gassate, della birra e del freddo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Visto lo statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria delle acque gassate, della birra e del freddo, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 1247;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Mario Baglia Bambergi a segretario della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Mario Baglia Bambergi a segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria delle acque gassate, della birra e del freddo.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1928.

Approvazione della nomina del vice-presidente della Confederazione nazionale fascista dei commercianti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 35 dello statuto della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. Ercole Cartoni a vice-presidente della Confederazione stessa;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie, e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'on. Ercole Cartoni a vice-presidente della Confederazione nazionale fascista dei commercianti.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1928.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale agricoltori diretti coltivatori di Grosseto.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, comma 3°, della legge aprile 1926, n. 563, nonchè gli articoli 77 e 80 dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza con cui la Confederazione stessa chiede l'approvazione della nomina del sig. Giovanni Rabiti a presidente del Sindacato provinciale agricoltori diretti coltivatori di Grosseto;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Giovanni Rabiti a presidente del Sindacato provinciale agricoltori diretti coltivatori di Grosseto.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1928.

Approvazione della nomina del segretario dell'Associazione industriale meccanici, metallurgici ed affini del Piemonte.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Giovanni Soleri a segretario dell'Associazione industriale meccanici, metallurgici ed affini del Piemonte;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Giovanni Soleri a segretario dell'Associazione industriale meccanici, metallurgici ed affini del Piemonte.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1928.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria conciaria.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Visto lo statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria conciaria, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 845;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. conte avv. Dionisio Buraggi a segretario della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del conte avv. Dionisio Buraggi a segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria conciaria.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1928.

Approvazione della nomina del segretario del Consorzio lombardo fra industriali meccanici e metallurgici.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. dott. Francesco Armando Liverani a segretario del Consorzio lombardo fra industriali meccanici e metallurgici;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del comm. dott. Francesco Armando Liverani a segretario del Consorzio lombardo fra industriali meccanici e metallurgici.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1928.

Modificazione della distribuzione delle cariche dei presidenti dei tre Sindacati provinciali dipendenti dalla Federazione provinciale degli agricoltori di Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto 5 luglio 1928, con cui veniva approvata la nomina dei presidenti dei tre Sindacati provinciali dipendenti dalla Federazione provinciale degli agricoltori di Roma;

Vista la lettera n. 22085 in data 19 luglio 1928, con cui la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori chiede che venga apportata una modificazione nella distribuzione delle cariche dei detti presidenti dei tre precitati Sindacati;

Decreta:

La distribuzione delle cariche dei presidenti dei tre Sindacati provinciali dipendenti dalla Federazione provinciale degli agricoltori di Roma viene modificata come appresso:

1° Don Rodolfo Borghese, presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate;

2° Annibale Marini, presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti;

3° Antonio Bulgarini, presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Iuricic fu Giacomo, nato a Trieste il 18 dicembre 1873, e residente a Trieste, via dei Fabbri n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Iuricic è ridotto in « Giorgini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Iuricic nata Buchberger di Federico, nata il 24 ottobre 1874, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Klincon fu Luigi, nato a Trieste l'11 dicembre 1898 e residente a Trieste, Scorcola n. 152, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Clinto »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Klincon è ridotto in « Clinto ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Modificazioni alla legislazione norvegese dello Svalbard.

Con la legge norvegese del 22 giugno 1928, concernente modificazioni alla legislazione dello Svalbard (e cioè allo Spitzberg con l'arcipelago dipendente, e la Björnöya) è stato stabilito quanto appresso:

« Per conservare la protezione della legge sui diritti reali (compreso quello d'ipoteca, ed escluso quello di proprietà) vantati su beni immobili nello Svalbard, e che abbiano avuto vita prima del 14 agosto 1925, gli interessati dovranno denunziare tali diritti, per la iscrizione nel registro fondiario, al giudice della città di Troms (che funge da conservatore delle ipoteche per lo Svalbard) prima dello spirare di sei mesi dal 22 giugno 1928, data di entrata in vigore della citata legge 22 giugno 1928. Tale denunzia o notifica non sarà necessaria se il diritto reale sarà stato iscritto nel registro fondiario prima dello spirare del termine suindicato ».

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.

Noli massimi per il trasporto degli emigranti nel 3° quadrimestre nell'anno 1928.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai Regi ispettori di emigrazione nonchè di quelle comunicate dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina, durante il terzo quadrimestre del 1928, sono i seguenti:

Per gli Stati Uniti:

Piroscafi di 1ª categoria	L. 2050
Id. di 2ª categoria	» 1850

Per il Brasile:

Piroscafi di 1ª categoria	L. 2400
Id. di 2ª categoria	» 2100
Id. di 3ª categoria	» 1800

Per il Plata:

Piroscafi di 1ª categoria	L. 2450
Id. di 2ª categoria	» 2150
Id. di 3ª categoria	» 1850

Per il Centro America:

Piroscafi di 1ª categoria	L. 2500
Id. di 2ª categoria	» 2100

Art. 2.

Per il trasporto degli emigranti che imbarcheranno nel porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli subiranno un aumento di L. 150 a posto, meno che per i piroscafi appartenenti alla terza categoria.

Art. 3.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi risulta in via provvisoria dalla seguente tabella:

Piroscafi	Compagnia di navigazione	Categoria
	Linea del Nord America.	
Saturnia	Cosulich	1ª
Conte Biancamano	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Grande	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Rosso	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Verde	Lloyd Sabaudo	1ª
Augustus	Navigazione Generale Italiana	1ª
Duilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Giulio Cesare	Navigazione Generale Italiana	1ª
Orazio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Roma	Navigazione Generale Italiana	1ª
Virgilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Presidente Wilson	Cosulich	2ª
Colombo	Navigazione Generale Italiana	2ª
Patria	Cyprien Fabre	2ª
Providence	Cyprien Fabre	2ª
	Linea del Sud America.	
Saturnia	Cosulich	1ª
Conte Biancamano	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Grande	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Rosso	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Verde	Lloyd Sabaudo	1ª
Augustus	Navigazione Generale Italiana	1ª
Duilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Giulio Cesare	Navigazione Generale Italiana	1ª
Orazio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Roma	Navigazione Generale Italiana	1ª
Virgilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Martha Washington	Cosulich	2ª
Presidente Wilson	Cosulich	2ª
Principessa Giovanna	Lloyd Sabaudo	2ª
Principessa Maria	Lloyd Sabaudo	2ª
Principe Udine	Lloyd Sabaudo	2ª
America	Navigazione Generale Italiana	2ª
Colombo	Navigazione Generale Italiana	2ª
Duca d'Aosta	Navigazione Generale Italiana	2ª
Re Vittorio	Navigazione Generale Italiana	2ª
Taormina	Navigazione Generale Italiana	2ª
Florida	S. G. Transports Maritimes	2ª
Atlanta	Cosulich	3ª
Belvedere	Cosulich	3ª
Formosa	Lloyd Latino	3ª
Pincio	Lloyd Latino	3ª
Valdivia	Lloyd Latino	3ª
Maria Cristina	Lloyd Sabaudo	3ª
Re d'Italia	Lloyd Sabaudo	3ª
Regina d'Italia	Lloyd Sabaudo	3ª
Caprera	Navigazione Generale Italiana	3ª
Città di Genova	Navigazione Generale Italiana	3ª
Napoli	Navigazione Generale Italiana	3ª
Ammiraglio Bettolo	Transatlantica Italiana	3ª
Cesare Battisti	Transatlantica Italiana	3ª
Leonardo da Vinci	Transatlantica Italiana	3ª
Nazario Sauro	Transatlantica Italiana	3ª
Alsina	S. G. Transports Maritimes	3ª
Mendoza	S. G. Transports Maritimes	3ª
Plata	S. G. Transports Maritimes	3ª
	Per il Centro America.	
Orazio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Virgilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Napoli	Navigazione Generale Italiana	2ª

Roma, addì 9 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.